

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 agosto 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2007, n. 30.

Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali Pag. 2

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2007, n. 31.

Disposizioni in materia di *referendum* ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione Pag. 4

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007, n. 32.

Istituzione dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza, modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 33.

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008 .. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 34.

Politiche regionali di sviluppo di soggetti non profit operanti in ambito sanitario Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 35.

Legge finanziaria 2008 Pag. 13

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg.

Regolamento per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (artt. 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 ottobre 2007, n. 23-103/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006 recante «Attribuzioni della segreteria generale della provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)», come modificato dal decreto del Presidente della provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007..... Pag. 23

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° ottobre 2007, n. 53.

Disposizioni in materia di alcol Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 ottobre 2007, n. 54.

Modifica al decreto del Presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24, «Violazioni amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9» Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 ottobre 2007, n. 55.

Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche Pag. 25

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2007, n. 30.

Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 30 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 «Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali», limitatamente agli articoli 1, 5-bis, 5-ter e 5-quater.

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima dell'art.1 sono inserite le seguenti parole: «Titolo I – Disposizioni generali»;

b) il comma 1 dell'art.1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'art.117, quarto comma, della Costituzione, disciplina le vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti; disciplina, inoltre, i giorni e gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa nella Regione Lombardia.»;

c) il comma 2 dell'art.1 è abrogato;

d) al comma 2-bis dell'art.1, le parole «e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive» sono soppresse;

e) prima dell'art.2 sono inserite le seguenti parole: «Titolo II – Disciplina delle vendite straordinarie»;

f) prima dell'art.5-bis sono inserite le seguenti parole: «Titolo III – Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali»;

g) l'art.5-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis (Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa). — 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo dei criteri adottati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, anche in raccordo con le indicazioni del piano territoriale degli orari di cui alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città), ove approvato.

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

3. I comuni, con le modalità di cui al comma 1 e fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, possono:

a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;

b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui alla lettera a).

4. Salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell'anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico:

a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;

b) nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;

c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;

d) in altre tre giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali.

6. I comuni, su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individuano le giornate di cui al comma 5, lettera d), entro il 30 novembre di ogni anno.

7. Entro il termine di cui al comma 6 e fermo il disposto dei commi 5 e 10, lettera d), il comune può autorizzare l'apertura domenicale e festiva fino a un massimo di ulteriori dieci giornate annue per:

a) i comuni capoluogo di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1;

b) gli esercizi, organizzati anche in forma unitaria, aventi superficie di vendita non inferiore a 10.000 metri quadrati, denominati factory outlet center, specializzati nella vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di evitare esclusivamente articoli invenduti di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1.

8. La Giunta regionale può autorizzare, per gli ambiti di cui al comma 7, lettera b), un ulteriore incremento di giornate di apertura domenicale e festiva a seguito di motivata richiesta del comune interessato e previo accordo unanime dello stesso con le organizzazioni di cui al comma 1.

9. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.

10. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, così individuati:

a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;

b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all'allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi in cui è presente un servizio pubblico di navigazione di linea o turistica per il trasporto di persone e cose;

c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;

d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;

e) i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d'aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.

11. Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

a) 1° gennaio;

b) Pasqua;

c) 25 aprile;

d) 1° maggio;

e) 15 agosto;

f) 25 dicembre pomeriggio;

g) 26 dicembre.

12. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

13. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione del comma 12 del presente articolo, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;

e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

14. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle particolari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.;

h) dopo l'art.5-bis è inserito il seguente:

«Art. 5-ter (Sanzioni per le violazioni della disciplina degli orari). — 1. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alla presente legge nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

2. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.;

i) dopo l'art.5-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 5-quater (Clausola valutativa). — 1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nell'ampliare e diversificare l'apertura degli esercizi commerciali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura e con quali modalità gli esercenti hanno utilizzato le opportunità di apertura domenicale e festiva, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale;

b) quali azioni sono state intraprese dalla Regione e dai comuni per incentivare le iniziative delle associazioni di categoria delle imprese commerciali finalizzate all'animazione dei centri urbani ed alla promozione delle attività commerciali ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali);

c) in che misura e con quali modalità i comuni hanno regolato gli orari commerciali;

d) in che misura e con quali modalità le iniziative di diversificazione e ampliamento delle aperture degli esercizi commerciali sono state inserite nei piani territoriali degli orari nei comuni che si sono dotati di questo strumento;

e) quali soluzioni organizzative e quali tipologie di lavoro sono state prevalentemente utilizzate dagli esercenti per far fronte alle aperture domenicali e festive, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.».

Art. 2.

Norme transitorie e abrogazioni

1. Al fine di garantire la programmazione annuale degli orari di vendita degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa da parte dei comuni, le disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge regionale 22/2000, come modificate dalla presente legge, entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

2. Dal termine di cui al comma 1 sono o restano abrogati:

a) il comma 9 dell'art.1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

b) l'art.7 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

c) il comma 3 dell'art.3 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia);

d) gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 del regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio) e relativi provvedimenti attuativi;

e) il comma 2 dell'art.13 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 i comuni individuano le giornate di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art.5-bis, comma 5, lettera d) e comma 7 della legge regionale 22/2000, come modificato dalla presente legge.

4. La Regione, sostenendone l'organizzazione e gestione con le risorse e gli strumenti di cui alla legge regionale 13/2000, incentiva le iniziative delle associazioni rappresentative delle imprese commerciali e loro articolazioni territoriali o locali, finalizzate alla animazione dei centri urbani e alla promozione delle attività commerciali in tutti i giorni della settimana, comprese le iniziative che prevedono la partecipazione delle piccole e medie imprese commerciali, nonché lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dei percorsi di educazione al consumo.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 novembre 2007

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/464 del 20 novembre 2007)

08R0037

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2007, n. 31.

Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 30 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum cui può essere sottoposta, a norma dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione, la deliberazione legislativa statutaria con la quale si approva o modifica lo Statuto della Regione Lombardia.

Art. 2.

Pubblicazione notiziale della deliberazione legislativa statutaria

1. La deliberazione legislativa statutaria, approvata ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale, con attestazione dell'avvenuta approvazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento, provvede alla pubblicazione della deliberazione legislativa nel *Bollettino ufficiale* della Regione, priva della formula di promulgazione e senza numero d'ordine, con l'intestazione «Testo di deliberazione legislativa statutaria approvato con seconda deliberazione ai sensi dell'art. 123 della Costituzione», seguita dal titolo e dal testo della deliberazione legislativa statutaria, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare a norma dell'art. 123 della Costituzione e della presente legge.

3. Nella pubblicazione di cui al comma 2 è indicato anche il numero minimo di firme occorrenti per l'iniziativa referendaria popolare, corrispondente al cinquantesimo degli elettori e calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

4. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorre dalla pubblicazione di cui al comma 2.

Art. 3.

Promulgazione in caso di mancata richiesta di referendum

1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art. 2 non vengono presentate richieste di referendum e non sia pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale provvede alla promulgazione della legge statutaria con la seguente formula: «Il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria», cui segue il testo della legge e la formula conclusiva «La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia».

Art. 4.

Promozione del referendum

1. L'iniziativa per il referendum di cui all'art. 123, terzo comma, della Costituzione, deve indicare la deliberazione legislativa statutaria che si intende sottoporre a referendum popolare, la data della seconda approvazione da parte del Consiglio regionale, gli estremi della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nonché il quesito da sottoporre a referendum.

2. Il quesito da sottoporre a referendum è così formulato: «Approvate il testo della deliberazione legislativa statutaria recante (titolo della legge) approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione numero ... del ...».

Art. 5.

Iniziativa referendaria popolare

1. Gli elettori della Regione che intendono esercitare l'iniziativa referendaria, rappresentati da almeno tre e non più di dieci promotori, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione Lombardia, depositano la documentazione prescritta dall'art. 4 e il testo del quesito referendario presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, di cui viene rilasciata copia ai promotori.

2. L'Ufficio di Presidenza, entro tre giorni dal ricevimento, informa dell'iniziativa referendaria il Presidente della Giunta regionale, che ne dà immediata notizia sul *Bollettino ufficiale* della Regione, e designa il responsabile del procedimento. Della iniziativa referendaria è tempestivamente informato anche il Consiglio regionale.

Art. 6.

Rappresentanti dei sottoscrittori

1. All'atto del deposito di quanto prescritto dall'art. 4, i promotori indicano i nomi, il domicilio, il recapito postale, telefonico e telematico di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, ai quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali indicazioni sono riportate nel verbale di cui all'art. 5, comma 1.

2. I rappresentanti di cui al comma 1:

- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
- b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati di volta in volta espressamente, nelle fasi del procedimento stesso;
- c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum.

3. I rappresentanti agiscono congiuntamente, salvo diversa previsione da riportarsi nel verbale di cui all'art. 5, comma 1.

4. Le eventuali comunicazioni ai rappresentanti sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o per via telematica, chiedendo conferma del ricevimento della comunicazione.

Art. 7.

Raccolta e autentica delle firme

1. Le firme degli elettori della Regione a corredo della richiesta di referendum devono essere apposte su moduli redatti secondo un fac-simile predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, contenente la richiesta di referendum con le indicazioni prescritte nell'art. 4.

2. Sui moduli, recanti nell'intestazione di ogni pagina il quesito referendario, accanto alla firma di ogni elettore, a pena di nullità, sono indicati in modo chiaro e leggibile il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso, nonché il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.

3. Sono competenti per l'autenticazione delle firme:

a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale);

b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.

4. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun modulo. In tal caso essa deve indicare il numero delle firme complessivamente autenticate.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Lombardia è attestata dai relativi certificati, anche collettivi.

Art. 8.

Verbale di deposito della richiesta di referendum

1. Il responsabile del procedimento presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, redige il verbale di deposito attestante il giorno e l'ora del deposito della richiesta referendaria, corredata dai moduli contenenti le firme, raccolte e autenticate a norma dell'art. 7, di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3.

2. I moduli e la relativa documentazione sono accompagnati da una dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti dei sottoscrittori di cui all'art. 6 che provvedono al deposito, attestante:

a) il numero delle firme depositate e autenticate;

b) il numero dei certificati elettorali allegati.

3. Il verbale, comprovante l'avvenuto deposito, è sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai rappresentanti ai quali è rilasciata copia conforme all'originale dello stesso.

4. Entro tre giorni lavorativi dalla data di deposito della richiesta referendaria, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'avvenuto deposito al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura l'immediata pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Verifica delle firme

1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta referendaria di cui all'art. 8, il responsabile del procedimento provvede alla verifica della rispondenza e della regolarità delle firme, del loro numero, della loro autenticazione, nonché della validità della documentazione allegata redigendo apposito rapporto. Qualora l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o informazioni assegna ai rappresentanti dei sottoscrittori di cui all'art. 6 un termine non superiore a dieci giorni per provvedere.

2. Entro cinque giorni dal ricevimento del rapporto ovvero entro cinque giorni dalla scadenza del termine assegnato ai rappresentanti dei sottoscrittori ai sensi del comma 1, l'Ufficio di Presidenza accerta la regolarità della richiesta referendaria. Della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza viene data comunicazione ai rappresentanti dei sottoscrittori e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la immediata pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 10.

Esito negativo della verifica - Promulgazione della legge statutaria

1. Se l'Ufficio di Presidenza dichiara l'irregolarità della richiesta di referendum derivante da accertati difetti circa il numero, le attestazioni di qualità di elettore dei sottoscrittori o le autenticazioni e ove sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione notiziale della deliberazione legislativa statutaria di cui all'art. 2, comma 2, e non sia pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, la legge statutaria viene promulgata dal Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione dell'ufficio di Presidenza di cui all'art. 9, comma 2, con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data è stata dichiarata irregolare

dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con atto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione in data il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria», cui segue il testo della legge e la formula conclusiva: «La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia.».

Art. 11.

Esito positivo della verifica - Indizione del referendum

1. Se l'Ufficio di Presidenza dichiara la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'art. 9, comma 2, provvede con proprio decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione ad indire il referendum, fissandone, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, la data di svolgimento in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

2. Se, prima dell'indizione del referendum, interviene la pubblicazione di ulteriori e diverse deliberazioni legislative statutarie, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, può ritardare l'emanazione del decreto d'indizione fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 1 per consentire lo svolgimento contemporaneo di eventuali ulteriori referendum.

3. Se la pubblicazione di ulteriori e diverse deliberazioni legislative statutarie interviene nel periodo intercorrente tra la data del decreto d'indizione e quella di svolgimento del referendum, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, può, con decreto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, modificare la data già fissata e rinviarla non oltre i successivi sei mesi, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1; in tal caso, conservano efficacia le attività e le operazioni relative al referendum già indetto.

4. Il decreto di cui al comma 1, è trasmesso entro cinque giorni al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sindaci, ai presidenti delle corti di appello e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

5. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume opportune iniziative per l'informazione dei cittadini sul contenuto della deliberazione legislativa statutaria sottoposta a referendum.

6. I sindaci danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi per lo svolgimento del referendum con appositi manifesti.

7. Qualora prima dello svolgimento del referendum siano indette altre consultazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con il competente organo statale, può disporre, con decreto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, che il referendum previsto dalla presente legge si svolga contemporaneamente alle altre consultazioni. Il Presidente della Giunta regionale fissa la data o modifica quella già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1; in tal caso, le attività e le operazioni referendarie conservano efficacia.

Art. 12.

Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali

1. Quando la richiesta di referendum è effettuata da un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

2. Nella richiesta referendaria i consiglieri regionali sottoscrittori designano, tra di loro, tre rappresentanti. Questi ultimi curano il deposito della richiesta presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il responsabile del procedimento, individuato dall'Ufficio di Presidenza, redige apposito verbale attestante il giorno e l'ora dell'avvenuto deposito e la designazione dei rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai rappresentanti. I tre rappresentanti eleggono domicilio presso i rispettivi gruppi consiliari in Consiglio regionale.

3. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni dal deposito, invia il verbale di cui al comma 2, insieme alla richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri contenente il quesito referendario, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta, regionale che ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, indicando il relativo referendum a norma dell'art. 11.

4. Salvo quanto disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla presente legge per l'iniziativa referendaria popolare.

Art. 13.

Uffici provinciali ed ufficio regionale per il referendum

1. Presso ciascun tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'ufficio provinciale per il referendum composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data di emanazione del decreto che indice il referendum. Il più anziano dei tre magistrati assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali resta depositato presso la cancelleria del tribunale mentre l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio regionale per il referendum di cui al comma 6, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.

5. I promotori della richiesta di referendum o i rappresentanti di cui all'art. 6 possono prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

6. Presso la Corte d'appello di Milano è costituito l'ufficio regionale per il referendum. Esso è composto da una sezione della corte d'appello, designata dal presidente della stessa corte, entro venti giorni dalla data di emanazione del decreto d'indizione del referendum.

7. L'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari. Per l'esecuzione dei calcoli, l'ufficio è assistito da esperti designati dal presidente della corte d'appello.

8. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello, designato dal presidente della corte medesima.

9. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale.

10. L'Ufficio regionale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

11. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici provinciali o all'Ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui al comma 7, prima di procedere agli accertamenti previsti.

12. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'Ufficio regionale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed un rappresentante dei promotori del referendum.

13. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato da un notaio, ovvero dal presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure dai promotori del referendum.

Art. 14.

Schede per il referendum

1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate dalla Giunta stessa con propria deliberazione, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione del referendum previsto dall'art. 138 della Costituzione.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, ben evidenti, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «SÌ» - «NO».

3. Qualora si debba procedere allo svolgimento contestuale di referendum su più deliberazioni legislative statutarie, all'elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le deliberazioni legislative statutarie sottoposte a referendum.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 15.

Svolgimento

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno, salvo il caso di abbinamento con altre consultazioni elettorali ai sensi dell'art. 11.

Art. 16.

Proclamazione dei risultati - Promulgazione o decadenza

1. Per la validità della consultazione referendaria non è richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. Nel caso in cui le risposte «SÌ» costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio regionale per il referendum ed entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, promulga la legge statutaria adottando la seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data ha dato esito favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria:» cui segue il testo della legge. In calce viene adottata la seguente formula: «La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Lombardia.»

3. Nel caso in cui le risposte «NO» costituiscano la maggioranza dei voti validi o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta «SÌ» la deliberazione legislativa statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio regionale per il referendum ed entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, cura la pubblicazione del risultato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La deliberazione legislativa statutaria non approvata dal referendum decade.

Art. 17.

Sospensione dei termini a seguito di impugnazione governativa

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria, la notizia dell'avvenuta notificazione del ricorso è immediatamente comunicata dal Presidente del Consiglio regionale ai rappresentanti dei sottoscrittori del referendum ed è tempestivamente pubblicata mediante avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione a cura del Presidente della Regione.

2. A far data dalla pubblicazione di cui al comma 1, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'art. 2 è sospesa ed ogni attività ed operazione relativa al *referendum*, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, è preclusa.

3. Nel caso in cui la Corte costituzionale dichiari infondata o ritenga inammissibile la questione di legittimità, le attività e le operazioni referendarie eventualmente già compiute sono fatte salve e il termine per la proposizione del *referendum* riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a cura del Presidente della Regione, della notizia dell'avvenuto deposito della decisione della Corte costituzionale.

4. Nel caso in cui la Corte costituzionale accolga in tutto o in parte la questione di costituzionalità, le attività e le operazioni referendarie già compiute perdono efficacia e il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare.

Art. 18.

Mutamento dell'oggetto del referendum

1. Entro i tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art. 2, il Consiglio regionale può abrogare o modificare la deliberazione legislativa statutaria.

2. Nel caso di abrogazione parziale o modifica, la deliberazione legislativa statutaria si considera come nuova deliberazione legislativa ed è quindi approvata e pubblicata secondo quanto disposto dall'art. 2. Le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa statutaria oggetto di modifica perdono efficacia, a condizione che i mutamenti non siano meramente formali.

Art. 19.

Sospensione dei termini del referendum a seguito di scioglimento anticipato o di rinnovo del Consiglio regionale

1. In caso di scioglimento anticipato o di rinnovo del Consiglio regionale, le operazioni referendarie sono sospese nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio.

2. Ai sensi dell'art. 11, qualora l'ufficio di Presidenza abbia dichiarato la regolarità della richiesta di *referendum*, il *referendum* può essere indetto e avere luogo contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale.

Art. 20.

Disposizioni finali

1. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applica, in quanto compatibile, la disciplina relativa alle elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

2. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul *referendum* abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni).

Art. 21.

Spese per lo svolgimento del referendum

1. Le spese per lo svolgimento del *referendum* sono a carico della Regione.

2. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione, in base a documentato rendiconto da presentarsi entro tre mesi dalla data della votazione.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento del *referendum* confermativo previsto dalla presente legge, si provvederà con ulteriore disposizione di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 novembre 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/465 del 20 novembre 2007.

08R0038

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007, n. 32.

Istituzione dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza, modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 14 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (Azienda regionale dell'emergenza urgenza). — 1. È istituita l'Azienda regionale dell'emergenza urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. L'Azienda è preposta allo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza urgenza.

2. Sono organi dell'Azienda il direttore generale e il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Per gli organi e per le figure del direttore sanitario e amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni vigenti per le aziende ospedaliere.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti, definisce la sede, la struttura organizzativa, il patrimonio e le funzioni operative dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza, ivi compreso il servizio di elisoccorso, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario di cui all'art. 1, comma 5.».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 12 dicembre 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/473 del 4 dicembre 2007.

08R0040

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 33.

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Razionalizzazione delle procedure di acquisto e interventi per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale - Modifiche alle leggi regionali n. 14/1997 e n. 30/2006.

1. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui al titolo VI del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale), la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stabilisce con deliberazione:

a) modalità, anche con riferimento alla programmazione, oggetti e limiti di importo per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

b) oggetti e limiti di importo per le spese di competenza dei funzionari delegati;

c) direttive per l'applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b), da parte dei soggetti del sistema regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007).»;

b) il comma 7 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«7. Le procedure di acquisto sono esperite anche attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici, come previsti dalla normativa nazionale, ovvero mediante il ricorso a infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte, nonché avvalendosi di modalità centralizzate di acquisto, ivi compresa la centrale regionale acquisti istituita ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007») nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti.»;

c) i commi 3, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell'art. 3 sono abrogati.

2. Dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 3-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 14/1997, come modificata dalla presente legge, è abrogato l'art. 32 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale).

3. In attuazione dei commi 449 e 455 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007»), le funzioni di centrale di committenza di cui all'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455 della legge n. 296/2006, sono svolte da Lombardia Informatica S.p.A., che opera come Centrale regionale acquisti.

4. La Centrale regionale acquisti, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007), provvede, in particolare a:

a) stipulare convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2000»), in cui le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 3;

b) aggiudicare appalti di beni e servizi destinati ad uno o più soggetti di cui al comma 3;

c) concludere accordi quadro ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 163/2006 e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 163/2006 destinati ai soggetti di cui al comma 3.

5. La Giunta per ogni esercizio finanziario, presenta una relazione alla commissione consiliare competente per la materia di programmazione e bilancio.

6. La Centrale regionale acquisti si avvale della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata Sistema di intermediazione telematica (Sintel), di cui all'Accordo di Programma Quadro «Società dell'informazione», sottoscritto in data 4 aprile 2005, per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire, in tutto o in parte, con sistemi telematici, curandone altresì lo sviluppo e promuovendone l'utilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 3.

7. Alla legge regionale n. 30/2006 è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 1 è aggiunta la seguente:

«c-bis) la Giunta regionale per la salvaguardia dei diritti e degli interessi della Regione, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione europea, adotta misure di coordinamento, di collaborazione e di affiancamento, nei confronti dei soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 1 per:

1) prevenire o limitare le controversie, nonché assicurare la gestione efficace delle stesse;

2) uniformare azioni e comportamenti per l'applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari.».

8. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa interna, di cui all'art. 117, quarto comma della Costituzione, e tenuto conto delle peculiarità dell'ordinamento regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Regione e gli enti del sistema regionale di cui alle lettere a) «Enti dipendenti» e c) «Altri enti pubblici» dell'allegato A alla legge regionale n. 30/2006, possono ricorrere alle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla vigente legislazione unicamente per comprovate esigenze connesse alla specificità organizzativa, funzionale e professionale nonché alle caratteristiche di ogni singolo ente, ovvero per far fronte alle necessità legate alla realizzazione di attività progettuali a termine, e comunque nel limite del 15 per cento del personale in organico al 31 dicembre 2007. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine) e all'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione della delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione europea a Bruxelles).

Art. 2.

*Disposizioni in materia fiscale
Modifica alla legge regionale n. 10/2003*

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 78 è inserito il seguente:

«Art. 78-bis. (Riscossione diretta). — 1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'art. 119 della Costituzione e in conformità di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate secondo le modalità di gestione dell'imposta previste all'art. 80, sono riscosse direttamente dalla Regione.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate o nell'ambito della Convenzione prevista dall'art. 80, comma 1, lettera b).».

Art. 3.

*Disposizioni in materia di programmazione negoziata
Modifiche alla legge regionale n. 2/2003*

1. Alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasmette apposito elenco concernente gli studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata finanziati ai sensi dell'art. 6-bis»;

b) alla lettera a) del comma 7 dell'art. 6 sono aggiunte, in fine, le parole: «e la data di conclusione prevista»;

c) dopo il comma 11 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«11-bis. Quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere è concluso il Collegio di vigilanza approva una relazione finale, predisposta dalla segreteria tecnica, che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate e dichiara concluso l'accordo.»;

d) il comma 13 dell'art. 6 è abrogato;

e) dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata). — 1. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, di cui alla presente legge.

2. Per l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti, anche attraverso spese in conto capitale.».

Art. 4.

*Semplificazione della procedura del Fondo progetti infrastrutturali
Modifica della legge regionale n. 31/1996*

1. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3-ter dell'art. 3 dopo le parole «di ammissibilità e» sono aggiunte le seguenti: «il dirigente della struttura competente per gli adempimenti della presente legge».

Art. 5.

Servizi fitosanitari

1. Alla legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007), l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) assicura lo svolgimento delle attività gestionali e del servizio sul territorio. Con apposita convenzione, in particolare:

a) sono specificate le attività e i servizi il cui svolgimento è affidato ad ERSAF e determinata la data di decorrenza;

b) sono definiti gli obblighi reciproci e le modalità di controllo e coordinamento, da parte delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, delle attività e dei servizi esercitati da ERSAF;

c) sono individuate le modalità di trasferimento del personale che, alla data del 30 aprile 2007 svolgeva prevalentemente i compiti inerenti le attività e i servizi di cui alla lettera a), trasferite ad ERSAF.»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 1 è inserito il seguente:

«3-bis. Le competenze gestionali di cui al comma 2 continuano ad essere svolte dalle strutture regionali cui competono le funzioni del servizio fitosanitario regionale qualora si determinino situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con le attività di produzione vegetale e vivaismo svolte da ERSAF.»;

c) dopo il comma 6-bis dell'art. 9 è inserito il seguente:

«6-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della convenzione di cui all'art. 1, comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con quelle di cui al comma 2 laddove dispone per lo svolgimento delle funzioni da parte di ERSAF.».

2. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'art. 3 le parole «e all'attività del servizio fitosanitario regionale» sono sostituite dalle parole «e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale».

3. Al personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 4/2004, come modificata dalla presente legge, è garantito il trattamento economico percepito alla data di trasferimento fino all'effettivo completamento delle procedure di armonizzazione degli istituti giuridici ed economici fra la Giunta regionale e gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 compresi nell'allegato A della legge regionale n. 30 del 2006.

Art. 6.

Disposizioni relative al demanio idrico nella provincia di Sondrio

1. In sede di prima attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio in data 27 luglio 2007, gli effetti dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale stipulato fra i medesimi soggetti relativamente al trasferimento dalla Regione alla Provincia di Sondrio dei proventi del demanio idrico, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 23 novembre 2005, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della legislazione organica di attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 119 della Costituzione. Tali proventi, con l'attuazione del federalismo fiscale, saranno trasferiti alla Provincia di Sondrio in forma aggiuntiva sulla base di apposito accordo tra la Regione e la Provincia medesima. I proventi del demanio idrico riscossi nella provincia di Sondrio sono annualmente riversati dalla Regione alla Provincia di Sondrio entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. L'utilizzo dei proventi riversati non può essere finalizzato per spese correnti in misura superiore al 30 per cento dell'ammontare delle risorse riversate.

Art. 7.

Disposizioni per l'infomobilità e per l'incremento dell'efficienza del sistema sanzionatorio nel settore del trasporto pubblico regionale e locale - Modifiche alla legge regionale n. 22/1998.

1. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il n. 12) della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«12-bis) l'innovazione tecnologica quale strumento funzionale al governo della mobilità, ad un uso efficiente e sicuro delle reti, all'integrazione modale e tariffaria, all'erogazione di servizi informativi ai cittadini;»;

b) dopo la lettera k-bis) del comma 1 dell'art. 3 è aggiunta la seguente:

«(k-ter) approva il Piano Regionale dell'Infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS - Intelligent Transport Systems).»;

c) il comma 1 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 30 ad un massimo di 100 volte il biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro cinque anni, la sanzione è raddoppiata.»;

d) dopo il comma 1 dell'art. 16 è inserito il seguente:

«1-bis. Salva l'eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), sono puniti con la sanzione pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. Il beneficiario cui viene applicata la sanzione è tenuto a restituire alla Regione il titolo agevolato entro dieci giorni dall'irrogazione della sanzione. In caso di mancata restituzione, è irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria nella stessa misura di quella già applicata.»;

e) il comma 2 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed accertate e contestate dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 è emessa dal direttore dell'azienda di trasporto all'uopo nominato. Per le ferrovie di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è il direttore dell'azienda all'uopo nominato.»;

f) al comma 3 dell'art. 16, dopo le parole «trasporto pubblico» sono inserite le seguenti «regionale e».

Art. 8.

*Progetti per la sicurezza urbana
Modifica della legge regionale n. 4/2003*

1. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera k) del comma 2 dell'art. 26 dopo le parole «potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole» sono aggiunte, infine, le seguenti «nonché dell'agglomerato urbano e delle abitazioni isolate, anche nella forma di sistemi di allarmi collocati sulla persona con segnale trasmesso verso le centrali operative delle forze dell'ordine»;

b) dopo l'art. 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. (Interventi mirati sul territorio). — 1. In attuazione del principio di sussidiarietà e in deroga a quanto previsto dagli artt. da 25 a 30, la Giunta regionale può avvalersi altresì degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 21/1996

1. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. (Segreterie e staff gruppi consiliari). — 1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all'art. 14 dello Statuto della Regione si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie e staff assistenza ai consiglieri.

2. Le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di personale per le segreterie di ciascun gruppo consiliare e per gli staff di ciascun consigliere sono determinate dall'Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità di bilancio concernenti le spese dei gruppi consiliari.

3. Per la prima determinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2 si tiene conto dello stanziamento definito per l'anno 2007.

4. Ai fini della determinazione del budget dei singoli gruppi lo stanziamento viene suddiviso in una quota per la segreteria del gruppo - quota A - ed una quota per gli staff di assistenza ai consiglieri - quota B. Per la quantificazione della quota A si fa riferimento alla tabella che segue:

Gruppi	DIR	D3	D1	C	B3
da 1 cons.	1	1	0	0	0
da 2 a 3 cons.	1	2	0	0	0
da 4 a 7 cons.	1	0	0	0	3
da 8 a 16 cons.	1	1	0	1	3
da 17 e oltre	2	2	2	0	1

mentre la quota B - assegnata ai gruppi - viene determinata nell'equivalente di una qualifica D1 moltiplicata per il numero dei consiglieri assegnati al gruppo.

5. Il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca ad altro gruppo trasferisce unicamente la quota B pro-capite, come determinata ai sensi del comma 4.

6. Allo stanziamento di cui al comma 4 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria e staff, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio regionale.

7. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi e degli staff di assistenza ai consiglieri può essere individuato tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 9. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente del medesimo ente.

8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 2 e 4, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale o di consulenza professionale; il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta.

9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il presidente del gruppo indica al Presidente del Consiglio regionale il personale da acquisire. Ciascun consigliere indica al presidente del gruppo il personale da acquisire per il proprio staff.

10. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui ai commi 2 e 4, possono essere assegnate dai gruppi consiliari, in parte o tutte, al fine di acquistare direttamente sul mercato i servizi connessi alle attività di informazione e comunicazione di cui all'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» e legge regionale 23 giugno 1977, n. 31, relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari), mediante proporzionale riduzione del relativo finanziamento e corrispondente aumento degli stanziamenti a valere sulla medesima legge regionale n. 17/1992.

11. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 8 e 9 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo o del consigliere che hanno proposto la stipulazione del contratto e cessa in ogni caso alla scadenza della legislatura regionale. Deve essere inoltre previsto nel contratto che il personale interessato non abbia procedimenti penali pendenti e di non essere stato destituito da impieghi pubblici.

12. Il personale delle segreterie dei gruppi e degli staff dei consiglieri non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del consiglio regionale.

13. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale. I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell'ambito di selezioni pubbliche regionali.

14. Nella determinazione dell'importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al comma 4 fa riferimento ad una qualifica dirigenziale e ad una categoria D1 per il presidente del gruppo e ad una categoria D3 e ad una categoria D1 per ciascun consigliere, escluso il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due consiglieri è aggiunta una categoria C ed una categoria B3.

15. Per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell'importo massimo, di cui al comma 4, fa riferimento ad una qualifica D1.;

b) dopo l'art. 27-bis è inserito il seguente:

«Art. 27-ter. (Norma transitoria). — 1. Allo scopo di favorire i comportamenti che riducono la frammentazione e razionalizzano le attività degli attuali gruppi consiliari si consente nel corso della VIII legislatura regionale, in deroga all'art. 27 della presente legge, che qualora più gruppi confluiscono in un medesimo gruppo al nuovo gruppo da essi costituito sono attribuite la somma delle risorse precedentemente assegnate nel 2007 ai sensi delle leggi regionali n. 21/1996 e n. 34/1972 ai gruppi di provenienza ridotte del 10 per cento.

2. Qualora consiglieri che hanno usufruito delle procedure di cui al comma 1 nel corso della legislatura diano vita a nuovi gruppi, le risorse sono attribuite ai nuovi gruppi ripartendo le risorse costituite ai sensi del comma 1 divise per il numero dei consiglieri e moltiplicate per i rispettivi componenti dei gruppi.

3. Nell'VIII legislatura per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell'importo massimo, di cui al comma 4, dell'art. 27 della presente legge, fa riferimento ad una qualifica D3.».

Art. 10.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica - Modifiche alla legge regionale n. 27/2007

1. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) è apportata la seguente modificazione:

a) alla lettera a) del comma 5 dell'art. 3 dopo le parole «corrispondono il canone minimo, come definito nell'allegato B;» sono sopresse le seguenti «la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente»;

b) al comma 9 dell'art. 3 sostituire le parole «trasmissione dei dati alla Regione» con le parole «trasmissione dei dati alla Giunta regionale che li comunica al Consiglio regionale»;

c) al comma 6 dell'art. 9 le parole «si rinunci alla causa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «si rinunci alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di vendita».

Art. 11.

Modifica alla legge regionale n. 1/2000

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) prima del primo periodo del comma 51-bis dell'art. 3 sono inserite le parole «Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter del presente articolo» e dopo le parole «nel rispetto esclusivo dei requisiti per l'accesso» sono aggiunte le seguenti «dando priorità a chi è residente o esercita attività lavorativa prevalente nel comune in cui l'intervento è realizzato.».

Art. 12.

Misure finanziarie per il perseguimento dell'efficienza energetica nel settore delle costruzioni - Modifiche alla legge regionale n. 26/1995.

1. Alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1-bis dell'art. 2 è inserito il seguente:

«1-ter. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate.».

2. È istituito un fondo finalizzato al perseguimento dell'efficienza energetica nel settore delle costruzioni edilizie. Possono accedere al fondo le imprese di costruzione che attuino interventi edilizi nel rispetto dei valori di eccellenza di cui al comma 1-ter dell'art. 2 della legge regionale n. 26/1995, introdotto dal comma 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità attuative del fondo.

Art. 13.

*Disposizioni in materia di economia forestale -
Modifica della legge regionale n. 27/2004*

1. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera d) del comma 5 dell'art. 4 è aggiunta la seguente:

«e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comporti incremento di volumetria e siano censiti dall'Agenzia del territorio.».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2008.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 dicembre 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/479 del 18 dicembre 2007.

08R0118

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 34.

Politiche regionali di sviluppo di soggetti non profit operanti in ambito sanitario.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 è autorizzata l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati che, alla data del 31 marzo 2007, operano da statuto senza fini di lucro, non sono controllati da società con fini di lucro e svolgono attività di ricovero e cura in regime di accreditamento a contratto, con oneri a carico del servizio sanitario regionale, in strutture ospedaliere ubicate in Lombardia.

Art. 2.

Azioni di sostegno

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono utilizzati per la realizzazione di progetti finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici in coerenza con gli indirizzi del piano socio sanitario regionale e non possono superare il quindici per cento delle risorse riconosciute

ai soggetti di cui all'art. 1 dal servizio sanitario regionale per assistiti lombardi per l'anno di riferimento. In ogni caso l'entità del contributo non deve eccedere i costi ammissibili correlati agli oneri del servizio pubblico.

2. Se il soggetto non profit controlla società con fini di lucro il contributo è calcolato sulle risorse di cui al comma 1, al netto del fatturato annuo delle società controllate verso il soggetto non profit controllante.

3. L'ammontare dei contributi è fissato in ragione della qualità, complessità e onerosità dei progetti presentati, tenuto conto delle azioni programmate di continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

4. La Giunta regionale sentite le commissioni consiliari competenti definisce i parametri di carattere economico-finanziario e clinico-organizzativo oltre che la corrispondenza agli obiettivi programmatici socio-sanitari regionali in base ai quali la direzione generale competente procede alla valutazione e all'approvazione dei progetti, garantendone il monitoraggio costante dei costi con un'attenta analisi da effettuarsi nella fase iniziale di selezione, durante il loro iter realizzativo ed alla loro conclusione.

5. Sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 3, la direzione generale competente procede alla selezione dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento e all'individuazione dell'ammontare dei contributi di cui all'art. 1 da assegnare a ciascun soggetto proponente.

6. La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità, di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa per l'anno 2007 pari a euro 56 milioni nell'ambito delle risorse previste al fondo sanitario regionale di cui all'UPB 5.1.0.2.256 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza».

2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con informativa alle commissioni consiliari competenti, determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di gestione del servizio socio sanitario regionale, in relazione agli stanziamenti annuali del relativo bilancio di previsione.

Art. 4.

Clausola di salvaguardia

1. L'esecuzione dei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 2, comma 4, concernenti misure qualificabili come aiuti di Stato, è subordinata all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione europea ovvero al rispetto delle condizioni del servizio di interesse economico generale (SIEG).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/508 del 20 dicembre 2007.

08R0119

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 35.

Legge finanziaria 2008.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa.

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui alle lettere a) e b) dell'art. 72 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sono ridotte allo 0,9%.

2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 3 dell'art. 1 e gli articoli 30, 31, 32 e 33 sono abrogati;

b) dopo la lettera a) del comma 6 dell'art. 53 è inserita la seguente:

«a-bis) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi»;

c) al comma 1, dell'art. 72 le parole «a decorrere dall'anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007»;

d) le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, dell'art. 72 sono sostituite dalle seguenti:

a)		fino a euro 10.329,14	0,9%
b)	oltre euro 10.329,14	fino a euro 15.493,71	0,9%
c)	oltre euro 15.493,71	fino a euro 30.987,41	1,3%
d)	oltre euro 30.987,41	fino a euro 69.721,68	1,4%
e)	oltre euro 69.721,68		1,4%

e) l'art. 73 è abrogato;

f) dopo il comma 6 dell'art. 77 è aggiunto il seguente:

«6-bis. In attuazione dell'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2006"), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, le Aziende pubbliche di servizi alla persona lombarde (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono esentate dal pagamento dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle entrate, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP»;

g) dopo il comma 6-bis dell'art. 77 è aggiunto il seguente:

«6-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le scuole materne di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome), ferma restando l'esenzione dal pagamento dell'IRAP già prevista per le ONLUS, sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, ridotta di un punto percentuale.».

3. Le agevolazioni previste dal comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 31 (Legge finanziaria 2007) cessano i loro effetti con la medesima decorrenza di cui al comma 6.

4. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) sono accertate senza la necessità di ulteriore atto con l'approvazione del bilancio e successive variazioni nonché in sede di consuntivo fino alle definitive determinazioni conseguenti all'emanazione dei provvedimenti previsti dal decreto stesso.

5. Parimenti, sono costituiti impegni sugli stanziamenti di competenza appositamente previsti per la restituzione dei gettiti di cui al decreto legislativo n. 56/2000, fino alle definitive determinazioni conseguenti all'emanazione dei provvedimenti previsti dal decreto stesso.

6. Dall'entrata in vigore della presente legge, i Fondi istituiti ai sensi del comma 3-ter dell'art. 3 e dell'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) e ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane) confluiscono nei rispettivi Fondi istituiti ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

7. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera f-bis) del comma 3 dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti:

«f-ter) il Fondo di rotazione istituito con deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 2005, n. VII/20474 (Istituzione del fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale ai sensi dell'art. 4-bis, lettera a), della legge regionale n. 35/1995 e schemi di convenzione con Finlombarda S.p.a. per la gestione del fondo stesso) ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali);

f-quater) il Fondo di rotazione di cui all'art. 10, comma 2 della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia).».

8. Per il triennio 2008/2010 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

9. Le quote a carico dell'esercizio 2008 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

10. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.

11. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2009 e 2010 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2008/2010.

12. Sono autorizzate per il triennio 2008/2010 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 34/1978.

13. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/1978.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 dicembre 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/505 del 19 dicembre 2007.

(Omissis)

08R0039

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg.

Regolamento per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (artt. 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 4 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2131 di data 5 ottobre 2007 avente per oggetto «Approvazione del regolamento per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (artt. 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 37, commi 1, 4, 5, 6, e 39, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento):

a) i criteri, le modalità ed i requisiti di accesso all'impiego presso la provincia a tempo indeterminato e determinato;

b) le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti;

c) i termini entro i quali sono concluse le operazioni concorsuali;

d) l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione del personale;

e) la composizione, il funzionamento delle commissioni esaminatrici e i criteri generali per la corresponsione dei compensi previsti per i componenti delle stesse.

2. Il presente regolamento si applica per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento del personale del comparto autonomie locali individuato dall'art. 2, comma 1, numero 3), del decreto del presidente della provincia n. 44-7/Leg. del 20 novembre 2003 (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7). Sono comunque fatte salve le discipline speciali che regolano l'accesso di particolari categorie di personale.

3. Ogni qualvolta nel presente regolamento ricorre la dizione «l'Amministrazione» si intende far riferimento esclusivo alla provincia autonoma di Trento.

TITOLO I

ACCESSO ALL'IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le modalità, i requisiti e le procedure per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della dotazione complessiva stabilita dalla legge finanziaria al tempo vigente.

Capo I

MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 3.

Modalità di accesso all'impiego

1. L'accesso all'impiego presso la provincia a tempo indeterminato avviene, in base all'art. 97, comma 3, della Costituzione:

a) mediante concorso pubblico, in via ordinaria per esami, oppure per titoli oppure per titoli ed esami, o mediante corso-concorso pubblico, con lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dalla figura professionale all'interno della categoria e del livello di inquadramento. La scelta tra le predette modalità è effettuata in sede di approvazione del bando di concorso o dell'avviso di selezione;

b) mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai centri per l'impiego, nei casi e con le procedure previste dagli articoli da 40 a 43, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e dell'art. 37, comma 1, lettera d), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

c) mediante chiamata nominativa e numerica degli iscritti nell'apposita graduatoria provinciale dei lavoratori disabili ed altre categorie protette, formata dall'Agenzia del lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nei casi e con le procedure previste dagli articoli da 44 a 46;

d) mediante attuazione della mobilità tra la provincia e altri enti pubblici ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale n. 10-28/Leg. del 6 giugno 2000 (Regolamento per l'attuazione della mobilità interenti e per la messa in disponibilità del personale in esubero) e dell'art. 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. Tutte le procedure di reclutamento devono svolgersi con modalità che ne garantiscono l'adeguata pubblicità, l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati, la trasparenza, il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 4.

Preselezione

1. Nel caso in cui l'accesso avvenga secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera a), con esclusione del concorso per soli titoli, il bando di concorso o l'avviso di selezione possono prevedere forme di preselezione, effettuate anche da aziende specializzate in selezione del personale. La preselezione avviene nella forma di test a risposta multipla e verte su tutte od alcune delle materie oggetto del concorso, come identificate nel bando. La preselezione può consistere anche in test psico-attitudinali rapportati alla categoria e figura professionale a concorso.

2. Il bando fissa il punteggio minimo per il superamento della preselezione e può fissare il numero massimo di concorrenti risultati idonei da ammettere alle successive prove d'esame.

3. Il bando può altresì prevedere che la graduatoria formata in base al test preselettivo abbia valore di graduatoria al fine di eventuali assunzioni a tempo determinato.

Art. 5.

Concorsi per ambito territoriale

1. L'Amministrazione può bandire concorsi rivolti all'assunzione di personale da assegnare solo ad uffici provinciali periferici.

2. L'Amministrazione può prevedere, nell'ambito di concorsi a base provinciale, la formazione di graduatorie riferite agli ambiti territoriali di competenza degli uffici periferici.

Capo II

REQUISITI E PROCEDURE DI ACCESSO

Art. 6.

Oggetto

1. Il presente capo regola i requisiti e le procedure di accesso applicabili, per quanto compatibili, a tutte le modalità di accesso previste dall'art. 3, comma 1.

Sezione I

REQUISITI

Art. 7.

Requisiti generali

1. Possono accedere all'impiego presso la provincia i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) età non inferiore agli anni 18, senza limiti massimi di età, salvo quanto previsto da specifiche normative;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) idoneità fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla singola figura professionale. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il concorrente, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa;

d) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione;

e) possesso del titolo di studio e dell'eventuale esperienza lavorativa e di eventuali abilitazioni all'esercizio di professioni prescritte dall'ordinamento provinciale per le diverse categorie professionali;

f) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché coloro che negli ultimi cinque anni precedenti all'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32-*quinques*, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova o, per i destinatari del contratto collettivo provinciale di lavoro, siano stati oggetto, negli ultimi cinque anni precedenti all'assunzione, di un parere negativo sul servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 8.

Requisiti specifici

1. Oltre ai requisiti stabiliti dall'art. 7, comma 1, per l'accesso alla singola figura professionale sono indicati dal bando di concorso gli eventuali ulteriori specifici requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 9.

Limitazioni per l'accesso dei cittadini di Stati membri dell'Unione Europea

1. È richiesto comunque il requisito della cittadinanza italiana per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) che comportano l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria;

b) che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi o coercitivi;

c) di controllo di legittimità o di merito.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 può essere disposta, con provvedimento motivato del dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale, l'esclusione dalla partecipazione a specifici concorsi o altre procedure di assunzione, ovvero il diniego all'assunzione a specifici impieghi di quanti siano già risultati idonei e siano utilmente collocati nelle graduatorie; in tale ultimo caso il candidato mantiene comunque la propria posizione in graduatoria ai fini di un'eventuale assunzione che non comporti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono comunque godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti e dimostrare una adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a concorso.

Art. 10.

Possesso dei requisiti

1. I requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e alla data di assunzione od inquadramento.

2. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato del dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale, che deve essere tempestivamente comunicato all'interessato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Sezione II

BANDO DI CONCORSO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

Art. 11.

Indizione del concorso, approvazione del relativo bando e pubblicità

1. Con un unico provvedimento la giunta provinciale indice il concorso ed approva il relativo bando.

2. Il bando di concorso è pubblicato integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito internet della provincia. Il provvedimento di indizione del concorso indica le altre forme di pubblicità con le quali è dato avviso dell'indizione del concorso medesimo.

Art. 12.

Contenuto del bando di concorso

1. Il bando di concorso contiene:

a) il richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali è espletato il concorso alle norme del presente regolamento e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia;

b) l'eventuale determinazione del numero dei posti per i quali è indetto il concorso, a tempo pieno o a tempo parziale, con l'eventuale richiamo alla possibilità di utilizzare la graduatoria di idonei per ulteriori assunzioni;

c) nel caso di concorso per la copertura di posti a tempo parziale, il numero di ore settimanali nonché l'articolazione giornaliera dell'orario;

d) il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, con l'elenco delle dichiarazioni da rendere obbligatoriamente. Al bando è allegato un fac-simile della domanda;

e) le modalità di versamento della tassa di concorso ed il suo importo;

f) l'indicazione dei requisiti soggettivi generali e specifici richiesti per l'ammissione all'impiego;

g) l'individuazione della figura professionale alla quale si riferisce il concorso e della categoria e del livello cui la stessa appartiene;

h) le materie oggetto delle prove scritte e delle prove orali, o delle sole prove scritte o delle sole prove orali, il contenuto delle eventuali prove pratiche, in relazione alla specificità della professionalità richiesta, la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;

i) ove prevista ai sensi dell'art. 4, l'indicazione dei criteri di svolgimento della prova di preselezione;

j) il diario e la sede delle prove, oppure le modalità ed i termini per la comunicazione del diario e della sede o solamente della sede;

k) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i relativi termini e modalità di presentazione;

l) la possibilità di indicare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della fruizione degli ausili nonché dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;

m) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

n) il trattamento economico lordo, con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi in vigore;

o) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» ai fini del rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

p) il responsabile del procedimento e il termine per l'ultimazione delle procedure oppure le modalità ed i termini per l'individuazione degli stessi;

q) la documentazione da presentarsi in caso di assunzione e i relativi termini;

r) le modalità per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il bando di concorso può prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché di almeno una lingua straniera; il bando può specificare altresì il livello di conoscenza richiesto e le relative modalità di accertamento, che possono comunque comportare l'utilizzo pratico di apparecchiature informatiche, inclusa la stesura delle prove scritte con il computer.

Art. 13.

Contenuto e modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve contenere tutte le indicazioni specificate nel bando di concorso e deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione. La domanda deve essere presentata alla struttura provinciale competente in materia di personale della provincia entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione; nel caso di proroga o di riapertura dei termini, il termine di proroga o di riapertura per la presentazione della domanda può avere una durata inferiore a trenta giorni. Nel caso in cui il termine scada nel giorno di sabato o festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

2. La domanda può essere spedita a mezzo posta; in caso di spedizione mediante raccomandata o con altre modalità di spedizione, aventi le medesime caratteristiche, fa fede, ai fini dell'ammissione, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. È ammessa la presentazione della domanda anche con trasmissione via fax o con altre modalità, anche telematiche, previste dal bando, nel quale sono specificate le modalità di sottoscrizione della domanda stessa nonché le conseguenze per la mancanza della firma.

4. L'Amministrazione non risponde per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o via fax comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sezione III

COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 14.

Composizione e nomina della commissione

1. In ottemperanza all'art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, la commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico e delle altre forme di selezione previste per l'accesso all'impiego presso la provincia è nominata, di volta in volta, dalla giunta provinciale. La commissione è composta:

a) dal presidente, scelto fra personale in possesso della qualifica di dirigente o di direttore, in servizio, o in pensione purché abbia rivestito tale qualifica, presso la provincia o gli enti funzionali della stessa;

b) da due a quattro esperti nelle materie oggetto d'esame ed in possesso di una professionalità rapportata alla categoria e livello del concorso, scelti tra dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche in pensione, o tra persone esterne alle medesime amministrazioni.

2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente scelto tra personale comunque in servizio presso la provincia o gli enti funzionali della stessa, inquadrato in categoria pari o superiore a C - livello base e corrispondenti.

3. Non possono far parte della commissione coloro che siano titolari di funzioni politico-istituzionali, o siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali ovvero dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei componenti della commissione, escluso il segretario, è di sesso femminile; l'eventuale mancato rispetto di tale soglia di individuazione è motivato nell'atto di nomina della commissione.

4. Uno degli esperti previsti dal comma 1, lettera b), può svolgere anche le funzioni di segretario oppure di presidente purché in possesso dei requisiti richiesti rispettivamente per il segretario o per il presidente; in ogni caso la commissione è composta da almeno tre membri.

5. Per ogni componente della commissione, compreso il segretario, possono essere nominati uno o più supplenti, che intervengono alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

6. Per le prove di esame concernenti la lingua straniera o l'informatica o specifiche materie, alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti i quali partecipano alle sole sedute nelle quali si accertano le relative conoscenze.

7. Se i concorrenti interessati a sostenere le prove scritte superino le cento unità, la commissione può incaricare della correzione i membri esperti che vi provvedono in numero di almeno due con l'assistenza del segretario, ferma restando la revisione e l'attribuzione del voto da parte della commissione al completo. A tal fine la commissione può essere integrata da altri membri esperti, nominati dalla giunta provinciale, in numero massimo pari a quello dei componenti della commissione originaria. Di ogni sottocommissione fa parte un componente della commissione originaria; il presidente resta unico, mentre può essere nominato un segretario aggiunto.

8. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

Art. 15.

Adempimenti delle commissioni esaminatrici e compensi ai componenti

1. Per gli adempimenti della commissione trova applicazione quanto contenuto negli artt. 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

2. Ai componenti delle commissioni esaminatrici nominate ai fini delle procedure di assunzione, che non siano dipendenti provinciali o che non prestino comunque servizio presso la provincia, sono corrisposti i compensi secondo i seguenti criteri:

a) un compenso base in misura variabile da 770 euro a 1.600 euro, rapportato alla categoria di appartenenza del personale cui si riferisce la procedura concorsuale;

b) un compenso orario, in misura variabile tra 25 euro e 70 euro, rapportato al numero delle prove ed al numero dei concorrenti.

3. Entro i limiti stabiliti dal comma 2, la giunta provinciale definisce, con apposito provvedimento, i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso nonché le modalità specifiche di corresponsione dei compensi anche nei casi di procedure di selezione per assunzione a tempo determinato, di procedure di progressione economica nell'ambito dei livelli, di procedure di progressione nell'ambito della categoria, di procedure di progressione verticale, di mutamento di figura professionale, di accertamento della conoscenza di lingue straniere. Con tale provvedimento possono essere definite le modalità e i limiti per il riconoscimento delle spese di cui al comma 7. Con il provvedimento di nomina della commissione la giunta provinciale può stabilire per ogni procedura un limite massimo di spesa per i compensi previsti dal comma 2, lettera b).

4. Gli importi indicati dal comma 2 possono essere aggiornati ogni due anni con provvedimento della giunta provinciale in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.

5. L'attività svolta in qualità di componente di commissioni esaminatrici da personale che presti comunque servizio presso la provincia è considerata attività di servizio ed è svolta in orario di lavoro; al medesimo personale e ai dipendenti provinciali, anche se non prestano servizio presso la provincia, sono corrisposti i compensi previsti dal comma 2 nella misura del 20 per cento.

6. L'attività svolta in qualità di segretario di commissione esaminatrice è considerata attività di servizio ed è svolta in orario di lavoro; al segretario non spetta alcun compenso fermo restando la corresponsione dei compensi nella misura prevista dal comma 5, nel caso in cui lo stesso sia componente della commissione in qualità di esperto.

7. Ai componenti della commissione compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. Agli stessi compete inoltre l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo dell'automezzo nella misura e con le modalità previste per i dirigenti provinciali. Sono comunque poste direttamente a carico del bilancio provinciale le spese relative ai pasti consumati dalle commissioni esaminatrici in occasione dei lavori nei limiti previsti per le analoghe spese per i comitati e le commissioni provinciali.

Art. 16.

Incompatibilità

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione ed il segretario, presa visione dell'elenco dei partecipanti, procedono a verificare la non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile; di tale verifica e dell'esito della stessa è dato atto nel verbale.

2. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario o segretario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità intervenga, in un momento successivo, nel corso dell'espletamento del concorso.

Sezione IV

PROVE D'ESAME

Art. 17.

Tipologia delle prove d'esame

1. Le prove d'esame si distinguono in:

a) una prova scritta consistente in appositi test a risposta multipla predeterminata oppure in quesiti a risposta sintetica oppure in un tema; il contenuto può avere carattere tecnico-pratico e psico-attitudinale oppure solamente tecnico-pratico oppure solamente psico-attitudinale;

b) una prova pratica consistente in una prova rivolta ad accertare nel concreto le capacità dei concorrenti in relazione alla specifica professionalità richiesta;

c) una prova orale consiste nella proposizione di una serie di domande volte ad accertare le conoscenze del concorrente nelle materie oggetto della prova nonché la maturità e la professionalità del medesimo con riferimento alle attività che è chiamato a svolgere.

2. Le prove d'esame, salvo diversa e motivata previsione nel bando di concorso, sono effettuate per ciascuna categoria di personale da assumere secondo l'ordine e la tipologia sottoindicate:

a) per le categorie A e B base: una prova scritta o una prova pratica; una prova orale;

b) per le categorie B evoluto e C: una prova scritta; una seconda prova scritta, oppure in alternativa una prova pratica; una prova orale;

c) per la categoria D: due prove scritte; un'eventuale prova pratica; una prova orale.

3. Se le condizioni organizzative lo consentono, le prove scritte possono essere redatte anche con strumentazione informatica, garantendo comunque l'anonimato dell'elaborato.

Art. 18.

Diario delle prove d'esame

1. Il diario delle prove d'esame nelle forme previste dall'art. 17, comma 1, può essere indicato in uno dei seguenti modi:

- a) direttamente nel bando di concorso;
- b) mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione;
- c) mediante comunicazione ai singoli concorrenti, con la decorrenza dei termini stabilita nel bando di concorso, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità specificata nel bando;
- d) mediante pubblicazione agli albi della provincia e nell'apposito sito internet della provincia.

2. Il diario della prova scritta o pratica è comunicato ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui ha inizio la prova medesima.

3. L'avviso per la presentazione alla prova orale è dato almeno venti giorni prima di quello in cui i concorrenti debbono sostenerla. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con le modalità ritenute idonee dall'Amministrazione, del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

4. Nel caso in cui con un'unica comunicazione sia dato avviso del diario della prova scritta o pratica e del diario della prova orale, tale comunicazione è data almeno venti giorni prima di quello in cui i concorrenti debbono sostenere la prima delle prove.

5. Le prove del concorso, scritte, pratiche ed orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Art. 19.

Svolgimento della prova scritta

1. Se l'esame ha luogo in una sola sede, la commissione si riunisce con congruo anticipo sull'ora stabilita per l'inizio della prova, predispone per ciascuna prova scritta tre tracce, tra le quali uno dei candidati dovrà sorteggiare il tema da svolgere, e stabilisce la durata della prova nonché i criteri di massima per la valutazione degli elaborati. Tali operazioni possono essere adempiute anche con apposita riunione preliminare. Le tracce, appena formulate, sono consegnate al segretario della commissione, che ne predispone la duplicazione, ove necessaria, conservando il materiale in luogo idoneo a garantire la piena segretezza. Per le prove consistenti in quesiti a risposta multipla, può essere predisposto un unico test.

2. Se l'esame ha luogo in più sedi, sono svolti i medesimi adempimenti descritti dal comma 1, ma la commissione predispone per ciascuna prova scritta una sola traccia.

3. In entrambi i casi indicati dai commi 1 e 2, le tracce, chiuse in buste siglate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario, sono segrete fino all'inizio delle prove.

4. La commissione può in ogni caso stabilire criteri più specifici e dettagliati per la valutazione degli elaborati fino all'inizio delle operazioni di correzione dei medesimi.

5. Ove non già indicato nel bando, con la comunicazione del diario delle prove, secondo quanto previsto dall'art. 18, sono stabiliti i divieti o le modalità di consultazione dei testi normativi nonché l'utilizzo di eventuale altro materiale.

6. Il concorrente che è trovato in possesso, durante la prova, di materiale la cui utilizzazione è vietata o limitata ai sensi del comma 5 o che abbia copiato, in tutto o in parte, lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. In tale ultima ipotesi, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti. La mancata esclusione durante la prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima.

7. Durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione; il segretario della commissione ed almeno un commissario, oppure almeno due commissari, restano nella sede ove le prove

hanno luogo con il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni date. Nel caso di più sedi, la vigilanza è coordinata in ognuna da almeno un commissario o dal segretario; ove il numero di questi non sia sufficiente, nelle sedi residue la vigilanza è coordinata da un dipendente della provincia di categoria non inferiore alla C.

8. Nei singoli locali ove si svolgono le prove, la sorveglianza è esercitata da uno o più dipendenti comunque in servizio presso l'Amministrazione.

9. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della commissione esaminatrice o del segretario. Al candidato sono consegnate, per ciascuna prova scritta, due buste: una grande munita di linguetta in parte staccabile ed una piccola contenente un cartoncino. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, consegna agli addetti il foglio o i fogli, e, aperte, la busta grande e la busta piccola con il cartoncino su cui deve indicare i propri dati anagrafici.

10. Per ciascuna prova scritta è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato, siglate sul lembo di chiusura da almeno due componenti della commissione e dal segretario. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata alla presenza di almeno due componenti della commissione e del segretario e di un numero di candidati non superiore a dieci.

11. Tutte le buste sono aperte alla presenza della commissione esaminatrice all'inizio dei lavori di correzione, mentre l'apertura delle buste contenenti i dati anagrafici avviene, in presenza di almeno due componenti e del segretario, a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Art. 20.

Svolgimento della prova pratica

1. Ai fini dello svolgimento della prova pratica la commissione può disporre che la medesima sia:

- a) assimilata alla prova scritta;
- b) assimilata alla prova orale;
- c) effettuata con modalità alternative, in relazione alla peculiarità della stessa.

2. Nel caso di assimilazione alla prova scritta, si osservano le procedure e modalità indicate dall'art. 19, compatibilmente con la specifica natura della prova pratica. La commissione può in ogni caso predisporre un'unica traccia.

3. Nel caso di assimilazione alla prova orale, si applicano le procedure e modalità previste dall'art. 21, compatibilmente con la specifica natura della prova pratica.

Art. 21.

Svolgimento della prova orale

1. Prima dell'inizio della prova, la commissione si riunisce e predetermina i quesiti da porre ai singoli concorrenti per ciascuna delle materie o gruppi di materie d'esame. I quesiti predeterminati sono estratti a sorte da ciascun concorrente.

2. Parimenti prima dell'inizio della prova orale la commissione stabilisce le modalità di espletamento della prova ed i criteri di valutazione, con la facoltà di attribuire anche un peso diverso alle singole materie o gruppi di materie.

3. Le domande poste sono verbalizzate, mentre non sono messe a verbale le singole risposte.

4. La prova orale è svolta in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei concorrenti esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che è affisso nella sede degli esami e successivamente pubblicato sul sito internet della provincia.

Art. 22.*Valutazione ed esito delle prove d'esame*

1. Per il superamento delle prove è richiesto, in ciascuna di esse, una votazione non inferiore a 18/30, salvo il punteggio più elevato previsto dal bando di concorso. La prova pratica può, in relazione alla categoria e figura professionale a concorso, essere valutata sulla base della mera idoneità o non idoneità.

2. Nel caso di più prove d'esame sono ammessi alla prova successiva i concorrenti che nella prova precedente abbiano riportato una votazione pari almeno a quella fissata ai sensi del comma 1.

3. La motivazione della valutazione del concorrente da parte della commissione e del relativo punteggio assegnatogli può essere singolarmente espressa oppure risultare predeterminata in via generale per i vari punteggi attribuibili.

4. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, e di quelli conseguiti nella prova orale ed eventualmente pratica; non rientra nella somma l'eventuale valutazione della prova pratica data in termini di mera idoneità.

5. L'esito di tutte le prove d'esame è pubblicato agli albi della provincia nonché sul sito internet della provincia.

Art. 23.*Formazione della graduatoria di merito*

1. La commissione forma la graduatoria di merito dei concorrenti secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente.

Art. 24.*Processo verbale delle operazioni d'esame*

1. Di tutte le operazioni svolte e delle decisioni adottate dalla commissione esaminatrice è redatto un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

*Sezione V***GRADUATORIA FINALE E DICHIARAZIONE DEI VINCITORI****Art. 25.***Formazione ed approvazione della graduatoria finale*

1. L'Amministrazione forma la graduatoria finale tenuto conto delle categorie aventi diritto a riserve di posti, previste dalla normativa vigente, e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalla normativa vigente. In caso di permanenza di parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata nell'ordine:

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o meno;

b) all'aver prestato servizio in provincia o in altre amministrazioni pubbliche;

c) dal più giovane di età;

d) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

2. La giunta provinciale con un unico provvedimento approva la graduatoria finale e dichiara gli eventuali vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso.

3. La graduatoria finale è pubblicata integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione, all'albo della provincia nonché sul sito internet della provincia. Dalla data di pubblicazione all'albo decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 26.*Validità ed utilizzo della graduatoria*

1. La graduatoria finale di concorso conserva validità per un periodo di tre anni dalla data di approvazione e può essere esclusa per eventuali coperture di posti che successivamente al concorso si rendessero disponibili entro tale periodo.

2. La graduatoria può essere utilizzata per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, previo assenso del concorrente interessato, per l'inquadramento del medesimo in una figura professionale diversa rispetto a quella prevista dal bando di concorso, purché la collocazione avvenga nella medesima categoria e livello e per la quale sia richiesto lo stesso titolo di studio e attinenza di funzioni.

Art. 27.*Termini del procedimento concorsuale*

1. Le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale, entro centottanta giorni dalla data di inizio dello svolgimento della prima prova di concorso, escluso l'eventuale test preselettivo.

2. Il termine è reso noto mediante il bando di concorso, oppure tramite il diario delle prove scritte, oppure con altre adeguate forme di pubblicità specificate nel bando medesimo.

*Capo III***NORME SPECIFICHE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE
DI CONCORSO PUBBLICO****Art. 28.***Oggetto*

1. Fermo restando quanto previsto dal capo II in ordine ai requisiti e alle procedure d'accesso, il presente capo detta norme specifiche per lo svolgimento delle diverse tipologie di concorso pubblico.

*Sezione I***CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI****Art. 29.***Definizione*

1. Il concorso pubblico per titoli consiste nella valutazione dei titoli di servizio, di cultura e dei titoli vari oppure solo di servizio o solo di cultura, eventualmente accompagnati dai titoli vari, con criteri predeterminati nell'apposito bando, rapportati alla categoria e figura professionale a concorso.

Art. 30.*Bando di concorso*

1. L'indizione del concorso pubblico per titoli è congruamente motivata nel provvedimento di approvazione del bando.

Art. 31.*Contenuto del bando di concorso*

1. Il bando di concorso contiene:

a) gli elementi previsti dall'art. 12, comma 1, tranne quelli indicati dalle lettere h), i), j) ed l);

b) le categorie di titoli valutabili scegliendoli tra quelli indicati dall'allegato A del presente regolamento, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione in sede di approvazione del bando di concorso, nonché le modalità ed i termini per la presentazione dei titoli;

c) il punteggio o il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie di titoli.

Art. 32.

Valutazione dei titoli

1. Alla valutazione dei titoli provvede la commissione esaminatrice.

Art. 33.

Termini del procedimento concorsuale

1. Le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale, entro centottanta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, resa nota nel bando.

Sezione II

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI

Art. 34.

Definizione

1. Il concorso pubblico per titoli ed esami consiste in prove d'esame attinenti alla professionalità della relativa figura professionale da effettuarsi secondo le modalità previste dal capo II, sezione IV, nonché nella valutazione dei titoli di servizio, di cultura e titoli vari oppure solo di servizio o solo di cultura, eventualmente accompagnati dai titoli vari, con criteri predeterminati nell'apposito bando.

Art. 35.

Bando di concorso

1. L'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami è congruamente motivata nel provvedimento di approvazione del bando.

2. Il bando contiene, oltre agli elementi previsti dall'art. 12, comma 1:

a) le categorie di titoli valutabili scegliendoli tra quelli indicati nell'allegato A del presente regolamento, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione in sede di approvazione del bando di concorso, nonché le modalità ed i termini per la presentazione dei titoli;

b) il punteggio o il punteggio massimo agli stessi attribuibile, singolarmente e per categorie di titoli.

Art. 36.

Termini del procedimento concorsuale

1. Per i termini del procedimento concorsuale si applicano le disposizioni previste dall'art. 27.

Art. 37.

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri previamente individuati da parte della commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, prima, comunque, di procedere all'abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.

2. Il risultato della valutazione dei titoli di coloro che abbiano superato la prova scritta è reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale mediante affissione all'albo della sede d'esame e sul sito internet della provincia oppure anche con comunicazione scritta unitamente alla convocazione per la prova orale.

3. Il punteggio finale è determinato sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati nelle prove d'esame.

Sezione III

CORSO-CONCORSO PUBBLICO

Art. 38.

Definizione e modalità di svolgimento del corso-concorso pubblico

1. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione articolata in una o più delle seguenti prove:

a) una prova scritta consistente in appositi test a risposta multipla predeterminata oppure in quesiti a risposta sintetica oppure in un tema. Il contenuto può avere carattere tecnico - pratico e psico-attitudinale oppure solamente tecnico - pratico oppure solamente psico-attitudinale;

b) una prova orale;

c) una prova pratica.

2. Il bando può inoltre prevedere la valutazione di titoli.

3. I concorrenti risultati idonei alle prove previste dal comma 1 possono essere assunti a tempo determinato, con le modalità di inquadramento previste dalla contrattazione collettiva per il contratto a termine con finalità formative, per il periodo necessario alla partecipazione a specifici corsi di formazione e di qualificazione. Al termine gli interessati, ai fini dell'inserimento nella graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato, sostengono un'apposita prova scritta accompagnata da una prova orale e pratica oppure soltanto da una prova pratica in relazione alle mansioni della relativa figura professionale.

4. La graduatoria finale dalla quale si attinge per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei voti conseguiti nelle prove previste dai commi 1 e 3.

5. Coloro che non superano le prove previste dal comma 3 sono cancellati anche dalla graduatoria per le assunzioni con contratto a tempo determinato.

Art. 39.

Procedura

1. Il corso-concorso pubblico si svolge secondo le procedure e modalità previste dal capo II; nel caso in cui sia prevista la valutazione di titoli, si applicano le disposizioni previste dal capo III, sezione II.

Sezione IV

PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE AVVIAMENTO A SELEZIONE

Art. 40.

Oggetto

1. La presente sezione disciplina le modalità procedurali per l'assunzione di personale mediante l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e della relativa normativa provinciale in materia di lavoro nonché ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera d), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, nei limiti della dotazione complessiva stabilita dalla legge finanziaria al tempo vigente.

2. L'Amministrazione ricorre a questa modalità per l'assunzione di personale per le figure professionali inquadrate secondo l'ordinamento professionale nelle categorie A e B (livello base), nel caso in cui la giunta provinciale non decida di avvalersi anche per queste figure professionali del concorso pubblico.

Art. 41.

Indizione e avvio alla selezione

1. Per l'attivazione delle procedure di assunzione previste dalla presente sezione, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale, con apposito avviso, indice la selezione.

2. L'avviso di selezione contiene:

a) il richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali è espletata la selezione alle norme del presente regolamento e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia;

b) il numero dei posti per i quali è indetta la selezione, a tempo pieno o a tempo parziale, con eventuale richiamo alla possibilità di utilizzare la graduatoria di idonei per ulteriori assunzioni, per il periodo espressamente determinato, successivo all'approvazione della graduatoria ed il numero di concorrenti da convocare per le prove d'esame;

c) il numero di ore settimanali, nel caso di selezioni per la copertura di posti a tempo parziale;

d) l'indicazione dei requisiti soggettivi generali e specifici richiesti per l'ammissione all'impiego;

e) l'individuazione della figura professionale alla quale si riferisce la selezione, della categoria e del livello cui la stessa appartiene;

f) le materie oggetto della prova scritta e della prova orale, o della sola prova scritta o della sola prova orale, il contenuto delle eventuali prove pratiche, in relazione alla specificità della professionalità richiesta;

g) il diario e la sede delle prove, oppure le modalità ed i termini per la comunicazione del diario e della sede oppure solo della sede;

h) la possibilità di indicare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale n. 8 del 2003 e della legge n. 104 del 1992, ai fini della fruizione degli ausili nonché dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;

i) il trattamento economico lordo, dettagliato specificatamente in tutte le sue componenti, con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi in vigore;

j) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» ai fini del rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

k) il responsabile del procedimento oppure le modalità ed i termini per l'individuazione dello stesso;

l) le modalità per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.

3. La struttura provinciale competente in materia di personale inoltra la richiesta di avviamento a selezione alla struttura provinciale competente in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, trasmettendo copia dell'avviso di selezione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di collocamento.

Art. 42.

Modalità di espletamento della selezione

1. La selezione è effettuata da una commissione esaminatrice nei confronti del numero di concorrenti determinato nell'avviso di selezione e inseriti nella graduatoria inviata dalla struttura provinciale competente in materia di collocamento, secondo l'ordine della medesima, e consiste in una o più delle seguenti prove:

- a) prova scritta;
- b) prova pratica;
- c) prova orale.

2. La selezione è volta unicamente alla verifica della idoneità del concorrente allo svolgimento delle mansioni previste. Il risultato è espresso in termini di idoneità o non idoneità.

Art. 43.

Formazione della graduatoria

1. Verificata l'idoneità dei concorrenti, la commissione esaminatrice compila la graduatoria nel rispetto della posizione occupata, dai concorrenti risultati idonei, nell'apposita graduatoria formata dalla struttura provinciale competente in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.

Sezione V

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Art. 44.

Oggetto

1. Nel caso in cui l'Amministrazione sia tenuta ad adempiere all'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), per le figure professionali inquadrare nelle categorie A e B (livello base) è ammesso il ricorso alla chiamata numerica degli iscritti nell'apposita graduatoria provinciale dei lavoratori disabili ed altre categorie protette, formata dalla struttura provinciale competente in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68 del 1999, richiedendo alla stessa un determinato numero di nominativi.

2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, resta ferma la possibilità di stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.

3. In sede di svolgimento di procedure selettive o concorsuali, è inoltre fatto salvo per i lavoratori disabili, iscritti nell'elenco previsto dalla legge n. 68 del 1999, il diritto alla riserva dei posti nei limiti eventualmente richiamati dall'avviso di selezione o bando.

4. Per quanto non espressamente previsto alla presente sezione si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 45.

Modalità di espletamento

1. La selezione è effettuata da una commissione esaminatrice, e consiste in una o più delle seguenti prove:

- a) prova scritta;
- b) prova pratica;
- c) prova orale.

2. La selezione è volta unicamente alla verifica dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni della figura professionale per la quale avviene l'assunzione. Il risultato è espresso in termini di idoneità o non idoneità.

Art. 46.

Formazione della graduatoria

1. Verificata l'idoneità dei concorrenti, la graduatoria è ordinata dalla struttura provinciale competente in materia di personale rispettando la posizione occupata dai medesimi nella graduatoria dei lavoratori disabili o nella graduatoria delle altre categorie protette.

TITOLO II

ACCESSO ALL'IMPIEGO A TEMPO DETERMINATO
E FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI DI ASSUNZIONE

Art. 47.

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le modalità e le procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché il ricorso a forme contrattuali flessibili per prestazioni di lavoro temporaneo.

Sezione I

IMPIEGO A TEMPO DETERMINATO

Art. 48.

Modalità di individuazione del personale

1. L'individuazione del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato è effettuata secondo una delle seguenti modalità, a scelta dell'Amministrazione:

a) mediante selezioni pubbliche, per esami o per titoli o per titoli ed esami, indette con la procedura prevista dall'art. 49;

b) mediante avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento per le assunzioni riferite a qualifiche e figure professionali inquadrati nelle categorie A e B - livello di base, con la procedura prevista al titolo I, capo III, sezione IV;

c) mediante utilizzo di graduatorie valide per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel caso in cui non siano vigenti o risultino esaurite le relative graduatorie provinciali a tempo determinato;

d) mediante utilizzo di graduatorie vigenti per l'assunzione di personale a tempo determinato di corrispondente categoria e figura professionale del comparto del personale non docente della scuola;

e) mediante avviamento di appartenenti alle categorie protette con le procedure previste dagli articoli da 44 a 46;

f) mediante utilizzo di graduatoria formata in base all'esito di una delle prove scritte, individuata dal bando, di un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, nel caso in cui non siano vigenti o risultino esaurite le relative graduatorie provinciali a tempo determinato.

2. Per la partecipazione alle prove previste dal comma 1, lettere a) e b) è comunque richiesto il possesso dei requisiti generali e di quelli specifici previsti per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato previsti dagli artt. 7 e 8.

Art. 49.

Selezioni pubbliche

1. Le selezioni pubbliche per l'individuazione del personale indicato dall'art. 48, comma 1, lettera a), sono indette dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale.

2. Dell'indizione della selezione è dato avviso mediante la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sul sito internet della provincia nonché mediante eventuali altre forme di pubblicità indicate dal provvedimento di indizione. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in almeno quindici giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

3. L'atto di indizione della selezione contiene:

a) la figura professionale, la categoria ed il livello del personale da assumere;

b) i requisiti generali e specifici richiesti;

c) il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione;

d) le modalità di versamento della tassa di selezione ed il suo importo;

e) la tipologia ed il contenuto delle prove, in relazione alla specificità della professionalità richiesta, nonché la votazione minima richiesta per il superamento delle medesime;

f) l'eventuale indicazione delle categorie di titoli valutabili scegliendoli tra quelli indicati dall'allegato A del presente regolamento, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione in sede di approvazione dell'avviso di selezione e il punteggio o il punteggio massimo attribuibile ai titoli;

g) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i relativi termini e modalità di presentazione;

h) la possibilità di indicare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale n. 8 del 2003 e della legge n. 104 del 1992, ai fini della fruizione degli ausili o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;

i) il trattamento economico lordo dettagliato specificatamente in tutte le sue componenti, con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi in vigore;

j) la citazione della legge n. 125 del 1991 ai fini del rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

k) il diario e la sede delle prove oppure le modalità ed i termini per la comunicazione del diario e della sede o solamente della sede;

l) la nomina della commissione esaminatrice;

m) la documentazione da presentarsi in caso di assunzione e i relativi termini;

n) il responsabile del procedimento e il termine per l'ultimazione delle procedure oppure le modalità ed i termini per l'individuazione degli stessi;

o) le modalità per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. L'indicazione della data e del luogo di svolgimento della prova, o le modalità ed i termini per la comunicazione del diario e delle sedi o solo delle sedi, contenuta nell'avviso pubblico costituisce di per sé convocazione dei concorrenti.

5. Fatta salva diversa determinazione, la prova consiste in un test con domande a risposta multipla sulle materie inerenti la figura per le quali si procede alla selezione. La correzione avviene in via ordinaria mediante l'utilizzo di sistemi informatici e di lettura ottica, a cui presenzia almeno il segretario della commissione esaminatrice.

Art. 50.

Graduatorie

1. Le graduatorie delle selezioni sono formate dalla commissione secondo l'ordine di merito e sono approvate dalla giunta provinciale, nel rispetto degli eventuali titoli di precedenza e preferenza a parità di punteggio.

2. Le graduatorie hanno validità triennale; alle stesse è possibile fare ricorso, nel rispetto del relativo ordine, anche ai fini dell'assunzione a tempo determinato con mansioni riconducibili a figure professionali corrispondenti a categorie o livelli inferiori, nel caso di mancanza od insufficienza di concorrenti disponibili all'interno delle graduatorie vigenti per tali figure, purché sussistano tutti i requisiti d'accesso richiesti e con il consenso dell'interessato.

Art. 51.

Assunzioni

1. Con propria deliberazione la giunta provinciale stabilisce le modalità di chiamata dei candidati nonché i criteri di scorrimento delle graduatorie previste all'art. 50.

Art. 52.

Norma di rinvio

1. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle prove e per la composizione della commissione esaminatrice trovano applicazione, per quanto non diversamente previsto dal presente titolo, le disposizioni contenute nel titolo I, capo I, capo II e capo III, sezioni I e II.

Sezione II

FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI DI ASSUNZIONE

Art. 53.

Contratto a termine con finalità formative

1. Il contratto a termine con finalità formative è un contratto a tempo determinato di durata non superiore a 24 mesi, durante il quale il lavoratore è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione, ed al termine del quale, valutati i risultati conseguiti dal lavoratore, è possibile la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato.

2. L'utilizzo di tale forma contrattuale è volto ad agevolare l'inserimento professionale, al fine di adeguare le capacità professionali alle esigenze dell'Amministrazione.

3. Le forme concorsuali utilizzate per l'assunzione di personale con contratto a termine con finalità formative sono le seguenti:

a) concorso pubblico per esami;

b) concorso pubblico per titoli ed esami.

4. Per quanto non previsto si applica la normativa vigente in materia di contratti a termine con finalità formative e il contratto collettivo provinciale.

Art. 54.

Utilizzo di prestazioni di lavoro temporaneo

1. La provincia può, solo per prestazioni a tempo determinato e comunque per motivate esigenze, avvalersi della somministrazione di lavoro con i soggetti e nei casi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 1, lettera a), e dall'art. 20, comma 4 del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, previste alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); in tal caso si applica il decreto legislativo n. 276 del 2003 e il contratto collettivo provinciale, per la parte in cui il decreto rinvia alla contrattazione.

2. Il personale utilizzato dall'Amministrazione mediante il contratto di somministrazione deve possedere i requisiti generali per l'accesso agli impieghi provinciali e quelli speciali relativi alle categorie e livelli come determinati nel capitolato speciale di appalto.

3. Per la scelta del somministratore si applica la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'Amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento).

Art. 55.

Altre forme di lavoro flessibili

1. Ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale n. 7 del 1997 l'Amministrazione si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dalla contrattazione collettiva assicurando il rispetto, ai fini dell'assunzione, a tempo indeterminato, del principio del concorso pubblico.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 56.

Efficacia ed attuazione del regolamento

1. Il presente regolamento trova applicazione per le procedure di accesso all'impiego presso la provincia indette successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

2. La giunta provinciale adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.

Art. 57.

Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme regolamentari:

a) il decreto del presidente della giunta provinciale 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg. (Parziali disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento), nonché gli atti attuativi del medesimo decreto;

b) il decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1985, n. 10-23/Leg. (Norme regolamentari concernenti la determinazione della prova attitudinale prevista dall'art. 68, comma 4 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12).

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 8, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento, è altresì abrogato l'art. 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

3. Sono fatti salvi gli atti adottati in esecuzione del decreto del presidente della giunta provinciale 18 agosto 1998, n. 18-90/Leg. fino all'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento.

4. Le procedure concorsuali in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono espletate secondo la normativa regolamentare ed attuativa indicata dal comma 1, lettere a) e b).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007; registro n. 1, foglio n. 21

(Omissis)

08R0022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 ottobre 2007, n. 23-103/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006 recante «Attribuzioni della segreteria generale della provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)», come modificato dal decreto del Presidente della provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visto l'art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, che dispone, tra l'altro, che i servizi, strutture di secondo livello della provincia, sono individuati dal regolamento, che ne definisce la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni della segreteria generale della provincia e dei dipartimenti presso cui sono incardinati;

Visto il regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006, recante «Attribuzioni della segreteria generale della provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno

2006, n. 3)», come modificato dal decreto del Presidente della provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2228 di data 12 ottobre 2007, con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto «Modificazioni al decreto del Presidente della provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006 recante «Attribuzioni della segreteria generale della provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)», come modificato dal decreto del Presidente della Provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007»,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

La declaratoria del servizio sistema finanziario pubblico provinciale, di cui all'allegato B) del regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006, come modificato dal decreto del Presidente della Provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007, è sostituita dalla seguente:

Servizio sistema finanziario pubblico provinciale

Effettua analisi e proiezioni della spesa della provincia e degli enti del settore pubblico provinciale a supporto della definizione delle strategie di finanza pubblica provinciale. Elabora scenari previsionali della finanza pubblica provinciale e quadri programmatici degli investimenti di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale;

adotta gli atti previsti dalla normativa vigente volti a garantire il coordinamento e l'armonizzazione delle scelte finanziarie degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale con gli obiettivi di finanza pubblica della provincia;

adotta gli atti di indirizzo per assicurare una gestione secondo una logica di gruppo delle società controllate dalla provincia;

cura gli adempimenti concernenti l'impostazione del patto di stabilità interno;

redige il conto consolidato delle società della provincia e cura, in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica, la costruzione dei conti consolidati degli enti del settore pubblico provinciale;

valuta le procedure concernenti finanziamenti ed altre agevolazioni economiche, formula proposte per la semplificazione, lo snellimento e l'accelerazione delle fasi di erogazioni delle stesse;

verifica la coerenza dei disegni di legge di iniziativa della giunta provinciale e degli atti di programmazione proposti dalle strutture provinciali con le strategie finanziarie della provincia;

provvede all'esame e formula osservazioni sui documenti finanziari e contabili degli enti pubblici e delle agenzie della provincia, nonché delle società in cui la stessa partecipa;

collabora con il dipartimento nell'impostazione della strategia finanziaria della provincia e collabora con le altre strutture del dipartimento nell'elaborazione degli elementi per la formazione del bilancio annuale e pluriennale e del rendiconto generale della provincia;

promuove, d'intesa con il dipartimento, analisi, approfondimenti e ricerche in materia di politiche finanziarie e svolge attività di supporto al Comitato per la qualificazione della spesa pubblica di cui all'art. 30 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

vigila sugli adempimenti previsti dalle norme tributarie in relazione ai compiti ed alle attività della provincia e svolge attività di consulenza a favore delle strutture provinciali nelle medesime materie;

coordina la raccolta dei dati di competenza delle strutture provinciali, necessari alla predisposizione delle dichiarazioni previste dalle leggi tributarie e cura gli adempimenti connessi alla presentazione delle suddette dichiarazioni;

provvede alla gestione del servizio «cassa ed economato centrale»;

cura gli adempimenti in materia di certificazione e controllo legale dei conti.

Art. 2.

La declaratoria del servizio organizzazione ed informatica, di cui all'allegato B) del regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006, come modificato dal decreto del Presidente della provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007, è sostituita dalla seguente:

Servizio organizzazione ed informatica

Cura gli affari concernenti l'ordinamento delle strutture provinciali, provvedendo, anche sulla base della verifica delle funzioni e dei processi e in sede di impatto organizzativo e procedurale, alla riorganizzazione delle strutture provinciali, con l'obiettivo di una loro semplificazione e razionalizzazione;

svolge attività di studio, ricerca e analisi dei procedimenti e dei relativi metodi di lavoro, al fine della semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative;

cura gli adempimenti previsti dalla normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo, e fornisce consulenza e supporto alle strutture provinciali in ordine alla applicazione della predetta normativa;

predisporre, d'intesa con la struttura competente in materia di beni librari ed archivistici, gli atti e adotta le misure necessarie per l'applicazione della normativa in materia di protocollo e archivio, nonché per la gestione del flusso documentale;

cura l'attività di pianificazione concernente la formazione e l'aggiornamento del personale e ne programma, anche a mezzo di soggetti terzi, la realizzazione adottando forme di raccordo con le altre specialistiche unità di formazione;

promuove e coordina la realizzazione del sistema informativo elettronico provinciale, con particolare riguardo all'infrastrutturazione logica del sistema ed ai servizi in rete e provvede alla definizione delle esigenze informatiche; cura i rapporti con le società fornitrici di servizi informatici, nonché la verifica e il controllo di quanto attiene alla fornitura dei servizi medesimi;

coordina, mediante gli sportelli periferici, l'attività di promozione delle informazioni al cittadino, anche in relazione alla proposizione di istanze da rivolgere alla provincia;

promuove e coordina le iniziative di e-government con particolare riguardo a quelle di carattere innovativo sia di prodotto che di processo e di rilievo locale, nazionale ed europeo;

cura gli adempimenti collegati alle funzioni dell'autorità di audit di cui ai regolamenti comunitari recanti disposizioni sui fondi strutturali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 ottobre 2007

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2007, registro n. 1, foglio n. 20.

(Omissis)

08R0079

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° ottobre 2007, n. 53.

Disposizioni in materia di alcol.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 27 novembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3193 del
24 settembre 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di alcol in
attuazione della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, art. 6.

Art. 2.

Disposizioni in materia di alcol

1. Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol
alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda
superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di
alcol in volume.

2. Gli avvisi di divieto di somministrazione e di vendita di bevande
alcoliche devono essere esposti in luoghi ben visibili agli avventori,
devono riportare gli estremi della legge provinciale 18 maggio 2006,
n. 3, e devono contenere la seguente dicitura: «È vietata la somministra-
zione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a coloro
che si trovino in stato di manifesta ubriachezza».

3. Gli avvisi di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di
16 anni negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero ser-
vizio devono essere esposti sugli scaffali delle bevande alcoliche ed alla
cassa e devono riportare gli estremi della legge provinciale 18 maggio
2006, n. 3.

4. Per «materiale pubblicitario durevolmente installato» di cui
all'art. 6, comma 7, della legge provinciale del 18 maggio 2006, n. 3,
si intende il materiale che pubblicizza marchi di bevande alcoliche e di
aziende produttrici di bevande alcoliche, installato a pagamento prima
dell'entrata in vigore della stessa legge.

5. Le Ripartizioni provinciali sanità e politiche sociali, in accordo
con il Consiglio dei comuni, elaborano uno schema tipo di regolamento
in materia di alcol che i sindaci possono adottare nel proprio comune.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della
Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° ottobre 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2007,
registro n. 1, foglio n. 34

07R0778

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 ottobre 2007, n. 54.

**Modifica al decreto del Presidente della provincia 8 luglio
2002, n. 24, «Violazioni amministrative ai sensi dell'art. 4,
comma 5-bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 27 novembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3305
dell'8 ottobre 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica del decreto del Presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24,
recante «Violazioni amministrative ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis,
della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9».*

1. All'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio
2002, n. 24, il capoverso «Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35» è
così sostituito:

«art. 26, comma 1 lettera b) limitatamente ai depositi nelle zone di
rispetto;

art. 26, comma 1 lettera c) limitatamente alle occupazioni
all'esterno dell'alveo e delle opere di protezione;

art. 26, comma 1 lettera g)».

2. All'allegato A del decreto del Presidente della provincia 8 luglio
2002, n. 24, è aggiunto il seguente capoverso: «Legge provinciale
18 giugno 2002, n. 8, art. 57-bis, comma 2»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della
Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 ottobre 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2007,
registro n. 1, foglio 35

07R0779

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 ottobre 2007, n. 55.

**Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla
previsione di zone per strutture turistiche.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 27 novembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 del 1° ot-
tobre 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i casi in cui è possibile l'am-
pliamento qualitativo e quantitativo di pubblici esercizi. Inoltre, deter-
mina i criteri per la previsione di zone per strutture turistiche e la loro
utilizzazione; ciò in esecuzione degli articoli 29, comma 5, 44-bis,
comma 2, 107, comma 11, e 128 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata legge urbanistica
provinciale.

2. Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo si applicano agli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, di seguito denominata disciplina degli esercizi pubblici, aventi i requisiti di cui all'art. 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale.

3. Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo si applicano agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui alla disciplina degli esercizi pubblici esistenti alla data del 1° gennaio 2000.

4. Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo non trovano applicazione agli esercizi pubblici siti in zone produttive di cui agli articoli 44 e 44-bis, comma 2, della legge urbanistica provinciale o su aree per le quali il piano urbanistico prevede l'espropriazione per fini di pubblica utilità. In caso di spostamento di tali esercizi nei casi previsti dalla legge urbanistica provinciale, è ammesso l'ampliamento quantitativo e qualitativo.

Art. 2.

Numero complessivo di letti esistenti

1. Ai sensi dell'art. 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale l'ampliamento degli esercizi ricettivi è consentito entro il numero complessivo di letti a livello provinciale di 229.088 letti.

2. L'ampliamento quantitativo degli esercizi ricettivi è ammesso fino al raggiungimento del numero complessivo dei letti indicato nel comma 1. In caso di superamento di tale numero, la Giunta provinciale può annullare le relative concessioni edilizie.

Art. 3.

Calcolo del numero dei posti letto

1. La base per l'ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi ricettivi è il numero dei posti letto dell'esercizio esistenti alla data del 1° ottobre 1997. L'unità di misura è costituita dalla superficie lorda di piano. Non si distingue tra parti dell'edificio sopra o sotto terra.

2. Per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 non esercitavano attività ricettiva, si fa riferimento all'ultima denuncia dei letti prima di tale data.

3. Per gli esercizi senza denuncia dei letti, il numero dei letti esistenti si ottiene dividendo per 20 le superfici lorde delle parti della costruzione utilizzate come camere da letto, corridoi, giroscale e vani servizi inclusi. Le stesse modalità di calcolo si applicano per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 hanno esercitato un'attività ricettiva limitata nonché nel caso in cui una casa per ferie o un albergo per la gioventù di cui all'art. 6, comma 7, della disciplina sugli esercizi pubblici, viene trasformato in un esercizio di cui all'art. 5 della medesima disciplina.

4. Per gli edifici che alla data del 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere, di appartamenti ammobiliati per ferie ovvero di camere e appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono stati classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici, il numero di posti letto utile quale base per l'ampliamento qualitativo e quantitativo è calcolato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, applicando come data di riferimento il 30 aprile 2003.

Art. 4.

Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico

1. Ai fini del calcolo statistico per la classificazione delle zone, i posti letto dei campeggi e dei rifugi alpini sono considerati nella misura della metà, quelli delle case per ferie non vengono considerati.

2. Le zone economicamente depresse sono elencate nell'allegato A. Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali:

a) i comuni o le frazioni dichiarati zone economicamente depresse con decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24, ad eccezione delle frazioni con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno nei comuni con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno nonché di ulteriori frazioni prescelte con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno, alla data del 31 dicembre 2001;

b) i comuni e le frazioni prescelte con un rapporto letti per abitanti non superiore a 0,3 e che hanno meno di 8.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 2001;

c) i comuni di confine attraversati dalle principali arterie destinate al traffico veicolare e nelle quali in base alla decisione della Commissione europea del 23 novembre 2001, C(2001) 3548, la maggior parte delle sezioni di censimento è classificata come zona obiettivo 2.

3. Le zone turistiche fortemente sviluppate sono indicate nell'allegato B. Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali quei comuni che hanno più di 2.500 posti letto alla data del 31 dicembre 2001 e:

a) con un rapporto letti per abitanti superiore a due e un rapporto abitanti più letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 75, oppure;

b) con un rapporto letti per abitanti superiore a uno e un rapporto abitanti più letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 110, oppure

c) con un rapporto letti per abitanti superiore a 0,9 e un rapporto abitanti più letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 350.

4. Le zone turistiche sviluppate sono indicate nell'allegato C. Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali tutti i restanti comuni o frazioni.

Art. 5.

Indici di edificazione in zone edificabili

1. Gli esercizi ricettivi, quelli di somministrazione di pasti e bevande e quelli di somministrazione di bevande siti in zone edificabili, in caso di ampliamento dei rispettivi edifici possono raggiungere le superfici lorde di piano indicate negli articoli 7, 10 e 11, anche in deroga alla densità edilizia prevista dal piano urbanistico. Vanno osservate le seguenti prescrizioni:

a) altezza dell'edificio ammessa: quella prescritta dal piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, vale quella prescritta dal piano urbanistico, ove può essere mantenuta o raggiunta l'altezza massima dell'edificio esistente, purché sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà;

b) superficie coperta: quella indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, il 50 per cento dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile ed in ogni caso la superficie coperta esistente;

c) distanza dal confine: la distanza indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, valgono le disposizioni del piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in aderenza;

d) distanza dai fabbricati: quella indicata nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, valgono le disposizioni del piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in aderenza;

e) distanze dalle strade pubbliche: edifici in fregio a strade o piazze pubbliche devono mantenere le distanze rispettivamente dai confini di zona e dagli edifici prospicienti indicate nel piano di attuazione; se non è prescritto un piano di attuazione, l'ampliamento può essere effettuato osservando l'allineamento esistente, purché sia osservato un indice di visuale libera di 1,0 verso edifici prospicienti.

2. Per gli esercizi i cui edifici sono siti nella zona edificabile e la cui area di pertinenza si estende ad un'adiacente zona non soggetta ad esproprio, l'ampliamento può essere effettuato nell'ambito dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile anche in deroga alla zonizzazione. Per motivi di sicurezza di traffico in caso di strade pubbliche può essere prescritto un sotto o sovrappasso.

Art. 6.

Indici di edificabilità al di fuori di zone edificabili

1. Per gli esercizi ricettivi, per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e per gli esercizi di somministrazione di bevande esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco valgono, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 11 sulla superficie lorda di piano, le prescrizioni sulle distanze e sulle altezze

degli edifici stabilite nelle norme di attuazione al piano urbanistico. In ogni caso può essere mantenuta ovvero raggiunta l'altezza massima dell'edificio esistente purché sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà e in fregio a strade o piazze pubbliche l'ampliamento venga effettuato osservando l'allineamento esistente e venga osservato un indice di visuale libera di 1,0 verso edifici prospicienti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 112 della legge urbanistica provinciale.

2. In caso di ampliamento quantitativo solo il 50 per cento dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile può essere edificata, anche in deroga alla zonizzazione.

Art. 7.

Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento di esercizi ricettivi

1. Con riferimento all'indice di ampliamento calcolato ai sensi dell'art. 8 ed alla classificazione progettata ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici, vengono stabiliti i valori massimi in metri quadri di superficie lorde di piano dell'esercizio di cui all'allegato D. Esercizi con almeno tre stelle possono costruire ulteriore superficie lorde di piano, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'art. 8 con 22 metri quadrati. Esercizi con fino a due stelle possono costruire un'ulteriore superficie lorde di piano, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'art. 8 con otto metri quadrati.

2. Le superfici lorde di piano di cui al comma 1 si riferiscono all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ivi comprese le superfici relative al settore ricettivo, agli ambienti per la ristorazione compresi la preparazione e il magazzinaggio, alle sale per conferenze, al reparto di cura, alla piscina coperta, agli alloggi per collaboratori e all'alloggio di servizio. L'alloggio di servizio non può superare i 160 metri quadrati di superficie utile.

3. In aggiunta alle superfici lorde di piano realizzabili ai sensi del comma 1, può essere realizzato un garage ogni due posti letto per ospiti. Il numero di garage così calcolato può essere aumentato di una quota del 20 per cento da destinare al personale.

4. La concessione edilizia per l'ampliamento quantitativo e qualitativo è rilasciata previo parere positivo da parte della Ripartizione provinciale turismo sulla sussistenza dei requisiti strutturali per la classificazione di cui all'art. 33 della disciplina sugli esercizi pubblici indicata nella domanda di concessione.

Art. 8.

Indice di ampliamento

1. Nelle zone turistiche sviluppate e nelle zone turistiche fortemente sviluppate di cui all'art. 4, commi 3 e 4, l'indice di ampliamento per il calcolo della massima superficie lorde di piano ammissibile è determinato sulla base dei posti letto calcolati ai sensi dell'art. 3, secondo le seguenti modalità:

a) in zone turistiche sviluppate:

1) in caso di esercizi ricettivi con posti letto inferiori a 40, al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 20, ove la somma complessiva non può comunque essere superiore a 50;

2) in caso di esercizi ricettivi con posti letto da 40 a 50, al numero di posti letto può essere sommata al massimo la cifra 10;

3) in caso di esercizi ricettivi con più di 50 posti letto, la cifra corrispondente al numero di posti letto può essere aumentata del 20 per cento;

b) in zone turistiche fortemente sviluppate al numero di posti letto può essere sommata la cifra 5.

2. Per il calcolo dell'indice di ampliamento nei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, è possibile raddoppiare la cifra di cui al comma 1, lettera a), cifre 1), 2) e 3), che può essere sommata al numero di posti letto calcolati ai sensi dell'art. 3.

3. Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'indice di ampliamento è determinato con regolamento del comune.

Art. 9.

Zone per strutture turistiche

1. Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'art. 4, comma 2, e nei Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico possono, nell'ambito di un programma generale, essere previste zone per strutture turistiche. Nelle zone turistiche sviluppate e fortemente sviluppate di cui all'art. 4, commi 3 e 4, possono essere previste zone per sale da ballo ai sensi dell'art. 4 della disciplina sugli esercizi pubblici e, nell'ambito di un programma di sviluppo turistico in osservanza dei commi seguenti, zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi.

2. Il comune competente per territorio elabora il concetto di sviluppo turistico avente i seguenti contenuti:

a) il quadro conoscitivo essenziale dell'assetto demografico ed economico del comune, le strutture turistiche esistenti, la situazione attuale del sistema di mobilità, la compatibilità ambientale e territoriale, gli specifici motivi sulla necessità di ulteriori zone per strutture turistiche;

b) il potenziale di ampliamento delle strutture ricettive esistenti;

c) criteri per la individuazione di zone, nelle quali già esistono esercizi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici;

d) criteri per l'individuazione di nuove zone per strutture turistiche;

e) il numero massimo di posti letto realizzabili nelle zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi da individuare.

3. Presupposto per l'avvio della procedura per la modifica del piano urbanistico è l'approvazione del concetto di sviluppo turistico da parte della Giunta provinciale, la quale determina il numero massimo di posti letto realizzabile nelle zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi da individuare.

4. Nelle città la densità edilizia massima per le zone per strutture turistiche non può superare 2,5 metri cubi per metro quadrato e nei rimanenti comuni è fissata in 1,9 metri cubi per metro quadrato. Le zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi, nelle quali non esistono già esercizi ricettivi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici devono avere dimensioni tali da rendere possibile la costruzione di esercizi ricettivi con almeno 60 posti letto. In ogni caso deve essere realizzato il 70 per cento della cubatura massima possibile secondo gli indici di edificabilità. Nell'individuazione di zone turistiche deve essere data priorità alle zone contenenti superfici su cui già si trovano esercizi pubblici.

Art. 10.

Edifici sottoposti a tutela storico-artistica

1. Per edifici sottoposti a tutela storico-artistica si può derogare dai valori massimi di superficie lorde di piano di cui all'art. 7, se a causa della struttura dell'edificio esistente per motivi di tutela non è possibile attuare lavori di ristrutturazione edilizia, necessari per il miglioramento qualitativo dell'esercizio, ed osservare contemporaneamente i valori massimi di superficie lorde di piano consentiti. La deroga può essere concessa previo parere favorevole dell'ufficio provinciale beni architettonici ed artistici.

Art. 11.

Standards per l'ampliamento di esercizi di somministrazione di pasti e bevande e di esercizi di somministrazione di bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all'art. 3 della disciplina sugli esercizi pubblici esistenti alla data del 1° gennaio 2000 possono essere ampliati per il miglioramento qualitativo. Il numero degli esistenti posti a sedere si ottiene dividendo la superficie utile dell'esistente sala da pranzo per 1,2. Per il numero dei posti a sedere così determinato può essere realizzata una superficie lorde di piano pari a cinque metri quadrati per ogni posto a sedere.

2. Gli esercizi di somministrazione di bevande di cui agli articoli 2 e 4 della disciplina degli esercizi pubblici esistenti il 1° gennaio 2000 possono essere ampliati in misura del 50 per cento della superficie lorda di piano al fine di migliorare la qualità dell'esercizio.

3. Per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e per quelli di somministrazione di bevande già ampliati in forza della legge provinciale del 23 giugno 1992, n. 21, nel calcolo della superficie lorda ora ammessa va detratta la relativa superficie di ampliamento.

4. Nelle superfici lorde di piano calcolate in base ai commi 1 e 2 non sono comprese le superfici per l'alloggio di servizio nella misura di 110 metri quadrati di superficie utile e quelle per i garages prescritte dalla legge. La dimensione dell'alloggio di servizio può essere aumentata di 50 metri quadrati di superficie utile. La superficie aggiuntiva che ne risulta è compresa nelle superfici lorde di piano.

5. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti alla data del 1° gennaio 2000 possono realizzare, nell'ambito della superficie lorda di piano massima calcolata ai sensi dei commi 1 e 4, letti per i collaboratori nella misura di un letto per ogni 25 metri quadrati della superficie netta della sala da pranzo.

6. Il vincolo di destinazione di cui all'art. 29, comma 6, e art. 107, comma 11, della legge urbanistica provinciale si applica agli esercizi pubblici ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della disciplina sugli esercizi pubblici che presentano la domanda di concessione per ampliamento qualitativo dopo il 1° agosto 2007.

Art. 12.

C a m p e g g i

1. Per i campeggi esistenti il piano urbanistico determina la misura della possibile edificazione tenendo conto delle esigenze qualitative di alloggi del personale. In ogni caso nella zona esistente può essere realizzata per impianti sanitari e ristorativi nonché per strutture comuni una superficie lorda di piano nella misura massima di 40 metri quadrati per piazzuola.

2. La misura standard per una piazzuola è di un massimo di 150 metri quadrati.

Art. 13.

Comunicazione dati

1. L'Istituto provinciale di statistica comunica alla ripartizione urbanistica il numero complessivo dei posti letto alla data del 30 giugno ed alla data del 31 dicembre di ogni anno.

2. I comuni trasmettono all'Istituto provinciale di statistica continuamente le variazioni del numero complessivo dei letti su campo comunale.

Art. 14.

Norma transitoria

1. La superficie lorda di piano totale degli esercizi ricettivi che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno usufruito delle possibilità di ampliamento qualitativo o quantitativo previste dalla legge urbanistica provinciale e dal decreto del Presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, non può superare la superficie lorda di piano massima calcolata in base agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 15.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli da 30 a 41 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 ottobre 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2007, registro n. 1, foglio n. 36.

(Omissis)

07R0780

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-032) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della C.E.: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale € 295,00
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale € 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale € 85,00
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 2,00